



IL TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE PER IL RIESAME

riunitosi in camera di consiglio in data 8 luglio 2024 nelle persone dei Magistrati:

dott.	Massimo CUSATTI	- Presidente est.
dott. ^{ssa}	Marina ORSINI	- Giudice
dott.	Luisa AVANZINO	- Giudice

ha pronunciato la seguente

o r d i n a n z a

provvedendo sull'appello proposto nell'interesse di Giovanni TOTI avverso l'ordinanza con cui il g.i.p. del Tribunale di Genova ha respinto, in data 14.6.2024, l'istanza di revoca o sostituzione degli arresti domiciliari in atto nei suoi confronti relativamente alle accuse di corruzione continuata (capo Q) e di corruzione (capo R) di cui agli **artt. 81 cpv.-318-319 c.p., 318-319 c.p.**



Il Tribunale

letti gli atti trasmessi dall'Autorità precedente,
sentiti il difensore e il P.M. comparsi all'odierna udienza camerale,

o s s e r v a

quanto segue.

Giovanni TOTI, Presidente della Regione Liguria, è stato attinto dalla misura custodiale in atto nei suoi confronti a seguito di ordinanza del g.i.p. in sede eseguita il 7 maggio u.s. In estrema sintesi, non essendo stata sollevata dalla difesa alcuna esplicita censura in punto di gravità indiziaria, egli è accusato di aver accettato dagli imprenditori Aldo e Roberto Spinelli e sollecitato agli stessi, tra il settembre 2021 e il marzo 2023, dapprima le reiterate promesse di finanziamenti (tra il settembre 2021 e l'agosto 2022) e poi la concreta erogazione di questi ultimi (tra il maggio 2022 e il marzo 2023) per l'esercizio delle funzioni e dei poteri esercitati nella suddetta veste di pubblico ufficiale nonché per compiere e per avere compiuto atti amministrativi anche illegittimi in favore dei due soggetti di cui sopra. In concreto, nel dicembre 2021 venivano erogati da società riconducibili al gruppo Spinelli finanziamenti per



complessivi € 40.000,00 in favore del “Comitato Giovanni Toti Liguria”; nel maggio 2022 venivano erogati in favore del medesimo Comitato € 15.000,00 dalla SPINELLI s.r.l.; analoga erogazione liberale veniva effettuata, nei medesimi termini, nel settembre 2022; un contributo di € 4.100,00 veniva infine corrisposto da Aldo Spinelli sotto forma di partecipazione a una cena elettorale organizzata nel marzo 2023 dallo stesso TOTI. Quanto al capo R), l’illecita utilità evocata nel capo d’accusa consiste nell’accettazione da parte di TOTI, in concorso con il proprio capo di gabinetto Matteo Cozzani, della promessa da parte di Francesco Moncada, consigliere di amministrazione di Esselunga s.p.a., di un finanziamento illecito costituito dal pagamento occulto di numerosi passaggi pubblicitari (50 al giorno, in luogo dei 10 risultanti dal contratto di pubblicità poi stipulato da Moncada, apparentemente per conto della stessa Esselunga, con il legale rappresentante della società gerente) sul megaschermo esposto sulla Terrazza Colombo – collocata in cima al grattacielo di piazza Dante a Genova e dunque munita di notevole visibilità da larga parte del capoluogo ligure – nell’ambito della campagna elettorale comunale in vista delle elezioni del giugno 2022.

All’interrogatorio di garanzia celebrato il 10 maggio 2024 TOTI s’è legittimamente avvalso del diritto al silenzio. Per inciso, l’ordinanza applicativa della misura in atto non è stata fatta segno di istanza di riesame, sicché è mancata, a tutt’oggi, un’esplicita e puntuale contestazione riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza allegati a suo carico.

È poi accaduto che l’indagato ha chiesto e ottenuto, il successivo 23 maggio, di essere interrogato sui fatti dal P.M. Nell’occasione, TOTI ha ammesso la materialità delle vicende corruttive a lui ascritte, ma ha rivendicato, nel contempo, la correttezza del proprio operato affermando di avere sempre agito nell’interesse della cosa pubblica da lui amministrata. In linea estremamente sintetica, l’indagato ha reso le seguenti dichiarazioni con specifico riguardo alle accuse sottese alla cautela domestica in atto nei suoi confronti:

- a proposito dell’incontro avvenuto sulla barca della famiglia Spinelli in data 1/9/2021, ha riferito che l’imbarcazione, attraccata alla Fiera di Genova, veniva usata abitualmente da Aldo Spinelli per incontrare le persone. L’ha frequentata parecchie volte, ma non ha ricordato il particolare motivo di quell’incontro, se non quello di tenere rapporti con uno dei maggiori operatori economici portuali; non ha ricordato chi abbia preso l’iniziativa di tale incontro, al quale era presente anche il figlio di Aldo Spinelli perché non ha mai visto quest’ultimo in barca senza il figlio;
- Aldo e Roberto Spinelli gli avevano parlato più volte dell’investimento di Punta dell’Olmo e della necessità che quella struttura necessitasse dell’utilizzo della spiaggia antistante. Non ha ricordato di avere ricevuto i due Spinelli in Regione per parlare della possibilità di far avere loro quella spiaggia in concessione, ma ha reputato possibile la circostanza. Non ha ricordato se a quell’incontro abbiano partecipato anche funzionari regionali, ma ha aggiunto che si tratta di una circostanza possibile in quanto di norma consente di prendere parte alle riunioni ai tecnici del settore o al competente assessore. Li aveva convocati perché, a quanto immagina, c’era un progetto da analizzare. Nel 2020, ma non ne ha ricordato la data, i due Spinelli gli avevano prospettato la necessità che la



struttura, destinataria di un investimento assai importante in termini di capitali, potesse disporre della spiaggia antistante: la sua posizione era che la pretesa, se conforme alla legge, poteva essere sostenuta. La riunione s'è certamente conclusa con un mandato ai tecnici affinché definissero i termini della questione: dalla lettura degli atti e dei giornali ha poi ricostruito che il parere al riguardo dei tecnici era stato negativo.

- Era stato Aldo Spinelli a introdurre l'argomento della spiaggia nell'incontro sullo yacht dell'1/9/2021: gli ha riproposto la questione, lamentandosi del fatto che *"non gli davano la spiaggia"*. Gli ha risposto che si sarebbe informato. Ha poi detto di avere chiamato Bozzano, alla presenza di Aldo e Roberto Spinelli, perché, in quanto ex sindaco di Varazze, avrebbe potuto dargli il migliore quadro complessivo della situazione. Quando ha sollecitato al telefono Bozzano a *"trovare una soluzione per la spiaggia di Punta dell'Olmo"* ha inteso dire che, sempre che fosse consentito dalla normativa, sarebbe stata *"cosa buona e giusta"* anche per il loro indirizzo politico venire incontro alla richiesta di Spinelli. Sarebbe stato opportuno trovare una soluzione: l'espressione *"bisogna"* era solo gergale.
- Quando ha detto: *"razionalizziamo le libere che ci sono attrezzate, accorpiano, spostiamo"*, ha inteso dire che in molte situazioni – posto che Punta dell'Olmo non era l'unico caso – poteva essere una strada quella di riverificare il numero di spiagge libere e potere così eventualmente dare risposta positiva attraverso quella strada. La telefonata a Bozzano era volta a ribadire che l'interesse era quello di venire incontro alla domanda dell'imprenditore. Era una conversazione che aveva scopo di informazione e di conferma della linea politica di agevolare le richieste dell'imprenditore.
- Quando ha aggiunto: *"in realtà lì diventerà una concessione ma tanto mettiamoci un piede dentro e poi vediamo"*, ha inteso esprimere un personale auspicio, al fine di ribadire al consigliere del territorio che quell'investimento meritava attenzione. *"Metterci un piede dentro"* voleva dire intanto valutare la possibilità di trasformare la spiaggia da libera ad attrezzata.
- La possibile soluzione era quella proposta da Bozzano, che pareva anche a lui una strada percorribile. Ha poi chiesto a Bozzano, nel prosieguo della medesima telefonata, di fissare un incontro con i tecnici per valutare la percorribilità della strada da questi suggerita; ha demandato a Valeria, la propria segretaria, l'organizzazione di tale incontro. Ha poi appreso, dopo l'arresto, che la riunione s'è tenuta in seguito con esito negativo.
- Alle contestazioni del P.M., TOTI ha risposto che la richiesta di informazioni a Bozzano era implicita, ma nulla ha replicato all'asserzione del P.M. che nella conversazione l'indagato sembra dare direttive a Bozzano su come accogliere l'istanza di Spinelli; ha ammesso di aver utilizzato termini assertivi anziché di mero auspicio come sostenuto nell'interrogatorio, ma tenuto conto del ruolo e della qualifica di Bozzano ha dato per scontato che le indicazioni a lui fornite venissero interpretate correttamente non già come assertive, bensì di mero indirizzo politico. Non ha replicato alcunché all'osservazione del P.M. secondo cui nella telefonata non compare alcun riferimento al rispetto della normativa, ad onta di quanto affermato poc'anzi, ma ha ammesso che voleva far intendere all'interlocutore che effettivamente la richiesta proveniva da Spinelli e il termine *"amico"* riferito a Roberto Spinelli era di cortesia.
- Nel corso del pranzo in barca dell'1/9/2021 Aldo Spinelli gli ha chiesto anche di



intervenire per capire perché non stava andando a buon fine la sua richiesta di proroga del Terminal Rinfuse. Allora ha chiamato Signorini per informarsi, alla presenza di Aldo e Roberto Spinelli, e per capire il contesto in cui si trovava la pratica e se fossero emerse ragioni ostative.

- Ha esortato Signorini a portare la pratica in Comitato prima possibile perché gliel'aveva chiesto Spinelli: è doveroso per la P.A. evadere velocemente le richieste e, d'altronde, la soluzione di tale pratica rappresentava una frazione di un progetto generale. Ha ritenuto possibile, pur non ricordandolo, di avere chiesto un finanziamento a Spinelli nel corso dello stesso incontro dell'1/9/2021: il gruppo Spinelli ha iniziato a sostenere i suoi Comitati politici dal 2015 e tale rapporto è durato finora; è quindi possibile che gli avesse chiesto un finanziamento anche prima dell'incontro in barca dell'1/9/2021. Non ha ricordato cosa gli abbia risposto Spinelli: gli avrà detto che *"avrebbe fatto come sempre"*. È possibile che nel corso dello stesso incontro abbiano parlato anche di finanziamenti per la campagna elettorale di Savona: normalmente simili richieste precedono un evento elettorale, sicché è possibile che abbia formulato anche tale richiesta di finanziamento alcuni giorni prima dell'incontro in questione.
- Ha detto che è possibile che, appena sceso dalla barca, alle 15.06, abbia ricordato a Spinelli che poi gli avrebbe trasmesso i dati necessari per il finanziamento. Spinelli gli ha risposto che andava bene e che avrebbe fatto il finanziamento, per cui TOTI ha aggiunto di avere poi dato disposizioni in tal senso alla propria segretaria. Con il termine *"normale"* riferito alle erogazioni liberali intendeva dire che Spinelli l'avrebbe effettuata come sempre.
- Non ha ricordato cosa intendesse dire quando ha chiesto alla collaboratrice Mirafiori, nel corso della conversazione intrattenuta al telefono l'1/9/2021, di *"farsi dire chi è"*. Il *"resto"* da dire *"a voce"* alla stessa Mirafiori era solo un modo per chiudere la telefonata.
- Ha poi sollecitato, ancora nella serata dell'1/9/2021, Signorini a prorogare la concessione che interessava a Spinelli perché era una pratica importante per il porto e quindi, come già detto, era importante definirla subito.
- Non ha saputo spiegare perché in quel contesto ha detto: *"se riusciamo a farlo entro la metà di settembre mi fa comodo anche a me"*: a suo dire equivaleva a raccomandare di farlo prima possibile. Lasciare aperta la questione oltre il mese di settembre avrebbe provocato una tensione tra gli operatori del porto e avrebbe alimentato polemiche giornalistiche per lui politicamente negative. In particolare, era conveniente per lui, sul piano politico, arrivare alle elezioni di Savona senza le polemiche derivanti dalla mancata proroga in questione: era impegnato, difatti, in quelle elezioni con una lista *"Toti per Savona"*, ma comunque avevano sicuramente fondi per affrontare la campagna elettorale.
- Quando ha sollecitato Spinelli a *"non scordarsi"* di lui in data 9/9/2021 intendeva di certo riferirsi al finanziamento. Non ha saputo spiegare perché Spinelli gli abbia risposto: *"No, appena c'è il Comitato che va in porto stai tranquillo, all'indomani siamo... Ti chiamo subito"*: non ha intravisto alcuna correlazione tra la propria richiesta di non scordarsi di lui e quella risposta, dato che Spinelli lo finanziava da lungo tempo. Spinelli è *"uno che ci prova sempre"*, per cui era comprensibile la sua insoddisfazione: ha aggiunto che tutte le volte *"ti ricorda se puoi fare qualcosa per lui"*, ma ha ribadito di non avere percepito alcuna correlazione tra finanziamento e proroga della suddetta concessione.
- Quando, il 17/9/2021, ha detto a Spinelli: *"il 29 va la tua roba...ricordati che io*



sto aspettando anche una mano” ha detto che ha inteso dargli una buona notizia e cioè che il 29 sarebbe andata all’ordine del giorno la pratica che gli stava a cuore e gli ha reiterato la richiesta di finanziamento. Non ha posto in relazione le due cose; al massimo era una *captatio benevolentiae*, voleva fargli vedere che s’era interessato alla sua pratica. L’invito rivolto a Spinelli a non preoccuparsi era riferito all’esito positivo della pratica. Spinelli gli ha detto di “averli mandati” riferendosi ai contributi in funzione dei quali la sua segretaria gli aveva mandato i moduli, ma ha poi scoperto che in realtà non li aveva ancora mandati.

- il 28 settembre 2021 ha detto a Spinelli che si sarebbero visti il 30 perché “domani va tutto” riferendosi alla pratica della proroga. Dovevano continuare a vedersi per parlare di pratiche portuali che interessavano a Spinelli e che logicamente seguivano quella della proroga del Terminal Rinfuse. L’appuntamento del giorno successivo non aveva nulla a che fare con il finanziamento promesso ma non erogato, in quanto riteneva che quest’ultimo fosse già stato portato a compimento con l’invio a Spinelli dei documenti da parte della propria segreteria.
- Quando ha detto a Spinelli: “no, va la proroga, però ti devo venire a trovare che qua se no finiscono le elezioni”, ha inteso riferirsi al finanziamento: voleva verificare se effettivamente fosse stato materialmente erogato. Quando allude a possibili “guai” in seno al Comitato di Gestione dell’Autorità Portuale e alla possibilità di un suo “intervento”, ha inteso riferirsi a possibili malumori interni al Comitato di cui doveva aver avuto notizia e che però non ha ricordato né spiegato. Il suo intervento avrebbe dovuto essere rivolto a trovare una soluzione volta a giungere all’approvazione.
- Non ha ricordato cosa gli ha detto Spinelli nell’incontro avuto con lui negli uffici della Regione il 30 settembre 2021: ha immaginato che quello abbia voluto fargli le proprie rimostranze per l’esito della pratica. Non ha ricordato se è stato Spinelli a chiedergli di intervenire su Bucci affinché Carozzi votasse a favore del rinnovo. Quando ha affermato che Carozzi non avrebbe potuto esprimere un voto contrario ha inteso dire che l’approvazione era la soluzione migliore: la pratica di rinnovo della concessione trentennale era pervenuta al Comitato di Gestione con il parere favorevole degli uffici istruttori. Quando ha telefonato, il 30 settembre 2021, a Giampellegrini chiedendogli di fare presente al rappresentante della regione nel Comitato, Andrea la Mattina, che lui era “interventuto” e che c’era urgenza di provvedere all’evasione delle pratiche che giacevano in Comitato, aggiungendo che “quello deve stare attento perché è un interesse strategico dell’ente Regione”, ha inteso dire che bisognava far sapere a La Mattina che la regione “ci aveva messo la faccia” e che, in caso di mancata approvazione, vi sarebbe stata la figuraccia di una possibile sfiducia del Presidente da parte del Comitato e, in particolar modo, dei membri indicati da Regione e Comune di Genova. Quanto allo “stare attento”, significava richiamarlo al fatto che La Mattina rappresentava la Regione, pur essendo privo di vincolo di mandato, e che non era stato adeguatamente sensibilizzato sul tema in questione.
- Quando ha detto a La Mattina che “tutto era allineato” al riguardo fra Regione, Autorità Portuale e Comune di Genova, ha inteso dire che si trattava di un piano concordato dagli enti territoriali di gestione e non era giusto che La Mattina si opponesse a questo piano deciso a livello politico: il suo eventuale voto contrario non avrebbe rispecchiato la posizione di Regione, Comune e Autorità Portuale.
- Quando ha definito La Mattina “uno che si compra con un po’ di carta unta” ha



inteso riportare in modo colorito le lamentele che La Mattina gli aveva rappresentato, per cui ha voluto dire a Signorini di dare allo stesso La Mattina un po' più di considerazione per averlo dalla sua parte.

- Quando ha detto, al telefono con Signorini, che per avere il voto di La Mattina sarebbe stato sufficiente prendere un caffè con lui il giorno prima del Comitato e fargli *“tre piaceri pidocchiosi da fare su tre gozzi da spostare da qualche banchina di Prà per Rixi”*, ha voluto dire che La Mattina s'era lamentato con lui del fatto che, sebbene fosse membro del Comitato, aveva sollecitato una pratica di suo interesse presso l'Autorità Portuale e non aveva ricevuto risposta.
- Non ha ricordato nello specifico l'oggetto dell'incontro avuto con Aldo Spinelli il 22 ottobre 2021 in un bar vicino alla farmacia Alvigini.
- Ha scritto un messaggio a Spinelli in data prossima al 30 ottobre 2021, lamentandosi di *“non avere visto nulla per le elezioni di Savona”*, perché il finanziamento promesso non era arrivato e quindi se n'è lamentato, anche un po' ironicamente, con lo stesso Spinelli.
- Ha negato di avere chiesto a Signorini, il 3 novembre 2021, di rallentare la trattazione della pratica pur avendola definita strategica per la Regione perché non era arrivato il finanziamento di Spinelli: in realtà voleva dare tempo a tutti i soggetti coinvolti (Carozzi, Aponte, La Mattina, Spinelli e i loro danti causa, oltre a Signorini) di elaborare un testo finale della delibera di proroga che fosse condiviso da tutti e superasse così le perplessità dei due commissari riottosi.
- Ha detto di non avere compreso che dietro la richiesta di proroga delle Rinfuse di 30 anni c'era una chiara manovra speculativa di Spinelli, perché non sapeva che ci fosse una trattativa di vendita. Ha pensato che Spinelli volesse tutelare il più possibile i propri investimenti. Di lì a qualche tempo sarebbe comunque cambiato lo scenario, ma non c'era contraddizione con la proroga trentennale della concessione perché i progetti futuri del porto erano ancora aleatori. Quando ha detto: *“neanche Pinocchio crede che teniamo le rinfuse per trent'anni...”*, ha espresso un auspicio; ha dunque confermato quanto enunciato nella conversazione captata.
- Non ha ricordato per quale ragione ha chiesto a Spinelli di organizzare un pranzo sulla sua barca il 1° dicembre 2021: è probabile che abbia dato per scontata l'approvazione, a quella data, del rinnovo di 30 anni della suddetta concessione. Pur non ravvisando contraddizione tra nuovo assetto portuale e rinnovo trentennale della concessione Rinfuse, era preoccupato per la comunicazione della cosa all'esterno; intendeva dire ciò quando ha affermato: *“l'importante è che non diciamo delle cose che sono insostenibili per la città”*.
- Ha inteso, in quell'occasione, *“festeggiare le Rinfuse”* perché s'era occupato per tre mesi di quella pratica e si concludeva un iter. Quando ha detto ad Aldo Spinelli che avrebbero dovuto parlare *“di un po' di robe”* intendeva riferirsi non ai finanziamenti, ma a ciò che conseguiva alla proroga. Spinelli, nel rispondere *“quello ufficiale è il 2 per 1000”* ha inteso riferirsi al finanziamento; la di lui frase *“il resto dopo”* l'ha interpretata come riferita a un ulteriore finanziamento.
- Quando ha detto a Spinelli: *“se vengono, festeggiamo le rinfuse a Montecarlo”*, ha fatto riferimento alla consuetudine di Spinelli di invitarlo a Montecarlo; inviti sempre rifiutati.
- Il 15 febbraio 2023 ha chiamato Aldo Spinelli per rispondere a una sollecitazione di quest'ultimo, verosimilmente sulla pratica urbanistica cosiddetta del progetto “Colonie Bergamasche”. Quando gli ha detto di avere risolto il problema di suo



figlio sul piano casa a Celle, intendeva comunicargli che gli uffici della regione avevano risolto i problemi che dovevano essere emersi su qualche pratica probabilmente “incagliata”, di cui non ha ricordato l’identità.

- Passando all’altra vicenda in contestazione, Moncada ha preso appuntamento con lui il 17 marzo 2022 verosimilmente per parlare del piano di espansione di Esselunga in Liguria. L’arrivo di Esselunga in Liguria era un obiettivo politico preminente, ma la pratica relativa al punto vendita di Sestri Ponente è iniziata quando il sindaco di Genova era ancora Doria: la seguiva con attenzione perché la reputava simbolica e importante. Aveva appreso, poi, da Moncada che la pratica di Sestri Ponente era incagliata per un problema legato alla difesa del suolo.
- Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle 18.40, ha chiesto a Moncada e a Cozzani se fossero riusciti a contattare Boni, il direttore della difesa del suolo, per sapere se avessero già avuto una risposta sul problema; non ha ricordato, però, di aver avuto una risposta esauriente. Ha comunque certamente compreso che la pratica della Esselunga di Sestri era ferma proprio presso l’ufficio di Boni.
- L’affermazione, condivisa con Moncada, che “*erano ‘a sistema’ su tutto, erano allineati anche su Savona*” era un modo gergale per confermare la volontà della Regione di favorire l’ingresso – anche a Savona, essendosi Moncada espresso in quel senso – di nuovi soggetti, dunque anche di Esselunga, nel mondo della distribuzione ligure.
- Quando Moncada gli ha detto: “*abbiamo combinato*”, guardando Cozzani, e TOTI, rivolgendosi a quest’ultimo, ha aggiunto: “*si ci siamo incrociati*”, Moncada voleva comunicargli un “*ritorno positivo*” del fatto che s’era accordato con Maurizio Rossi di Primocanale per un piano di investimenti e comunicazione in Liguria per Esselunga, cosa che esso TOTI aveva caldeggiato. Gli ha risposto che ne era a conoscenza sommariamente per averne ricevuto un sommario cenno di assenso da Cozzani in occasione di un incontro casuale. Inoltre, sapeva della volontà di Moncada, con cui aveva parlato in precedenza della cosa, di fare pubblicità per il sindaco Bucci: perciò, quando gli ha sentito dire: “*abbiamo combinato*”, ha pensato che Moncada si riferisse sia all’accordo che riguardava la pubblicità di Esselunga con Primocanale, sia alla pubblicità per Bucci.
- Non ha ricordato cosa Rossi gli abbia spiegato subito dopo: per sommi capi ha ricordato di avere chiesto un aiuto a Esselunga per la campagna elettorale del Sindaco, ma poi non sa come questo aiuto si sia estrinsecato.
- Non ha ricordato cosa gli abbia spiegato il suo capo di gabinetto Cozzani. Dalla lettura delle conversazioni intercettate ha ricostruito che Cozzani gli ha detto che da un lato c’era un contratto di pubblicità per la lista “*Toti per Bucci*”, e dall’altro che Primocanale aveva concluso un ulteriore contratto pubblicitario con Esselunga: cosa di cui, quindi, la stessa Primocanale doveva essere grata.
- Non ha saputo spiegare cosa significasse la frase: “*facciamo un moltiplicatore adesso*”.
- Ha inteso dire a Moncada – che l’ha invitato presso la propria abitazione di Londra, ma non gli ha fatto visita – che Esselunga stava aprendo in via di Francia a Genova e che poi gli altri progetti (porto e campo di calcio a Rapallo) sarebbero andati avanti con calma.
- Non ha saputo se la pratica di Esselunga ferma presso l’ufficio di Boni sia stata sbloccata oppure no: ha supposto di sì perché, altrimenti, sarebbe stato sollecitato nuovamente e ciò non è accaduto.
- Circa due mesi prima dell’interrogatorio è andato a Montecarlo con la moglie e lì



ha incontrato Aldo Spinelli, che li ha invitati a pranzo al ristorante dell'Hotel de Paris.

- Alla richiesta del P.M. di chiarire il tenore della telefonata effettuata il 17 settembre 2021 da Aldo Spinelli – utilizzando il cellulare di un giornalista – per sollecitare Signorini a *“mettere anche l'ENEL”* nella delibera da discutere nel Comitato di gestione fissato per il 29 settembre successivo, ha risposto di immaginare che Spinelli voleva che lui intervenisse al fine di comprendere lo stato della pratica e le eventuali situazioni pendenti. Nel corso del pranzo avvenuto sullo yacht di Spinelli il 1° dicembre 2021 è possibile che abbiano parlato anche dell'assegnazione a Spinelli delle aree ex Enel.
- Non ha ricordato lo specifico incontro avvenuto con Aldo e Roberto Spinelli il 10 dicembre 2021 in un bar vicino alla Regione, in quanto ogni tanto Spinelli passava e lo chiamava per un caffè. A un certo punto gli ha detto di vedersi a casa dello stesso Spinelli perché voleva liberarsi di lui; ha parlato della casa perché la barca era indisponibile: è possibile che poi si siano visti a casa di Spinelli, ma non ricorda di avere parlato con lui ancora di finanziamenti.
- Dopo l'incontro, che avvenne il 16 dicembre 2021, ebbe a riferire alla Nicolini che: *“era tanto che non gli dedicavo un'oretta...ora basta, sono felici”* in quanto periodicamente Spinelli gli voleva parlare dei suoi progetti e dei suoi piani, e allora in quella circostanza aveva deciso di dedicargli un'ora del proprio tempo. Non ha ricordato, però di cosa abbiano parlato, né se abbiano parlato dell'assegnazione delle aree ex Enel: però glielo chiedeva ogni volta che si vedevano. Il giorno seguente, il 17 dicembre 2021, ha riferito a Signorini la richiesta di Spinelli per fargliene un riassunto, non per perorare la causa di quest'ultimo.
- Il 3.5.2022 ha chiamato Aldo Spinelli, che si lamentava dell'esiguità degli spazi portuali a sua disposizione e gli sollecitava un incontro, e gli ha detto che era già sua intenzione andarlo a trovare prima delle elezioni perché stava facendo un giro di telefonate con i finanziatori del suo Comitato per avere finanziamenti in vista delle elezioni.
- Non ha risposto sulla ragione per cui, nel prosieguo della telefonata, ha proposto a Spinelli di recarsi in casa sua insieme con Signorini, la cui gestione dell'Autorità Portuale pure veniva censurata al telefono dallo stesso Spinelli; certamente ha parlato con Signorini delle doglianze di Spinelli riguardo agli spazi a lui riservati in quell'area.
- Tutte le erogazioni di denaro poi effettuate da Spinelli in favore del Comitato Toti sono state richieste da esso TOTI, compresa quella di € 15.000,00 effettuata il 25 maggio 2022.
- Ha confermato di essersi interessato con Signorini, il 10 giugno 2022, per sincerarsi riguardo a quale porzione del compendio ex Enel fosse stata assegnata a Spinelli. Non ha ricordato quali fossero le *“cose divertenti”* che Signorini gli anticipato di volergli comunicare riguardo alla vicenda.
- Il 4 agosto 2022 ha telefonato a Spinelli ma non ne ha ricordato il motivo: è probabile, trattandosi di una vigilia elettorale, che l'argomento fosse quello dei finanziamenti.
- Non ha ricordato per quale motivo abbia chiamato Spinelli il 24 agosto 2022; le *“robe”* che doveva chiedergli *“al solito”*, come risulta dalla telefonata, potevano essere finanziamenti ma anche altre cose.



- Nel corso dell'incontro con Spinelli del 16 dicembre 2021 questi gli ha chiesto di aiutarlo a ottenere il tombamento di Calata Concenter: una richiesta di cui ha parlato più volte sia con Signorini, sia con Bucci.
- Il “giro del porto” che ha evocato nella telefonata con Bucci del 22 dicembre 2021 andava fatto per ragionare dei piani di sviluppo del porto e non per parlare dei finanziamenti.
- Quando ha detto che Spinelli sarebbe stato “*abbastanza tranquillo se Signorini gli avesse dato quello...*”, intendeva dire che era sua intenzione concertare il futuro assetto del porto con gli attori portuali. Ha di certo parlato con Spinelli, in una conversazione del 30 gennaio 2022, e con altri del nuovo Piano Regolatore Portuale: sia Spinelli, sia gli altri avevano interesse a conoscere il futuro assetto del porto.
- Non ha ricordato per quale motivo abbia chiesto a Spinelli, il 9 febbraio 2022 di andare a festeggiare sulla sua barca.
- In data 8 marzo 2022, conversando al telefono con Aldo Spinelli e commentando un finanziamento da € 40.000,00 stigmatizzato da un quotidiano, gli ha detto che, a quel proposito, sarebbe andato a trovarlo perché era possibile che volesse chiedergli dei finanziamenti.

Contestualmente all'interrogatorio, TOTI ha depositato una memoria a sua firma in seno alla quale, oltre a rivendicare di avere sempre perseguito l'interesse pubblico nel suo percorso politico e a sostenere che, in un'ottica liberale, l'attività privata non integra un fattore egoistico da contrastare ma una risorsa da lasciar crescere nel rispetto delle regole che rappresenta un valore aggiunto per la collettività, ha sostenuto di avere sempre riservato grande attenzione verso il mondo privato e dell'impresa, senza discriminazioni di sorta.

Ha rivendicato di avere sempre improntato la propria azione politica alla tutela della dignità e del lustro della Regione e delle sue istituzioni, aggiungendo che ogni dazione di denaro è stata accreditata con metodi tracciabili e rendicontata, così come ogni euro incassato ha avuto una destinazione politica.

Ha incontrato e incoraggiato numerosi imprenditori, indicati alle pagg. 5ss. della memoria, senza considerare se facessero parte o no degli erogatori di liberalità in favore della propria attività politica.

Quanto ai “temi portuali”, ha prospettato che il suo intervento sulle vicende non inerì agli atti e alla loro qualità, ma fu una semplice opera di mediazione e sollecitazione alla realizzazione di un interesse squisitamente pubblico, consistente nel consentire di continuare a fare lavorare il Terminal Rinfuse durante i lavori della realizzazione della Diga foranea, nell'agevolare i lavori infrastrutturali necessari alla coesistenza in loco di più cantieri, nel consentire ai principali operatori logistici del mondo di lavorare e investire nel porto di Genova per aumentarne i traffici e il rilievo anche in termini di lavoro, nell'evitare che guerre commerciali o contenziosi legali tra gruppi (specificamente, Spinelli e MSC) rallentassero o bloccassero la vita del porto.

Sulla “corruzione impropria”, ha dichiarato che, in forza della volontà di servire esclusivamente il bene pubblico, nel rapportarsi con Spinelli s'è interessato alle questioni da lui sollevate – in modo spesso disconnesso dal contesto e totalmente estraneo allo spirito della conversazioni – attraverso un intervento sempre dettato



dallo spirito di pubblica utilità e spesso addirittura in contrasto con gli interessi dello stesso Spinelli ma a favore, di fatto, di altri operatori; il tutto al fine di evitare vertenze che sarebbero state pericolose in un momento di grande trasformazione e di investimenti per il porto genovese. Ha negato di essere mai intervenuto nelle pratiche emerse dalle indagini se non per assumere informazioni circa lo stato della situazione e per caldeggiare un accordo il più possibile equo tra le parti in causa, al fine di evitare grave danno agli interessi della città: in tal senso va intesa la sua richiesta a Signorini di rallentare la pratica per l'attribuzione delle concessioni a Spinelli, effettuata al solo fine di consentire a Spinelli e ad Aponte di trovare un accordo.

Da ultimo, per quel che rileva in questa sede, ha negato la contestualità dei finanziamenti rispetto ai suoi interventi, attesa l'ampiezza dell'arco temporale, a far tempo dal 2015, in cui vi sono state richieste di "attenzione" da parte di un donatore e sollecitazioni di sostegno materiale per l'attività politica. Il sostegno della sua attività politica non viene ritenuto da alcun imprenditore, neppure da Spinelli, un motivo ostativo idoneo a impedire che, in occasione di contatti personali e telefonici, egli possa utilizzarli per sottolineare o informare il Governatore o un suo collaboratore di un problema, di un progetto o di un'esigenza della propria attività senza, con ciò, introdurre un rapporto causa/effetto della di lui donazione, come pare dimostrato dal rilievo che un medesimo soggetto ha effettuato più donazioni in tempi diversi. Del resto, trattandosi di versamenti registrati anche dai donatori, questi ultimi non li considerano quale merce di scambio o pagamento di un interesse illecito, trattandosi di attività che gli stessi, con la pubblicità dei versamenti, finirebbero per autodenunciare.

TOTI ha ancora evidenziato plurimi esempi di interessamento della Regione per il recupero di edifici abbandonati a uso turistico (per tutti, quelli della Colonia Marinella a Sarzana e di Villa Zanelli a Savona), sicché Spinelli non sarebbe stato affatto destinatario di un trattamento "di favore", tanto che la spiaggia libera di Punta dell'Olmo è tuttora libera. Inoltre, il riferimento di Spinelli al contributo del "2 per mille" è una mera informazione relativa ad altro movimento politico nazionale e non alla Lista Toti; la frase "un po' di robe" emersa nelle intercettazioni è un'espressione gergale che è solito utilizzare in maniera piuttosto lata e con differenti significati e declinazioni e va sottratta a maliziose interpretazioni: si riferisce a tutti gli altri piani di impresa che lo stesso Spinelli e Aponte avevano illustrato alle Autorità cui hanno chiesto un fattivo supporto. La differenza tra "ufficiale e il resto dopo" nel linguaggio di Spinelli tende a diversificare fonti e modalità di finanziamento entrambe ufficiali, visto che ogni versamento appare registrato. Quanto alla volontà di schermare i finanziamenti usando più società, questa corrisponde al fine di non rendersi troppo visibili alla stampa e non certo a quello di eludere eventuali controlli, trattandosi di versamenti effettuati da fonti registrate. Ha negato di avere lasciato il proprio telefono fuori dalla barca in occasione degli incontri che vi si sono tenuti con Spinelli: era solito tenere sempre il cellulare con sé per essere sempre reperibile; se Spinelli talvolta ha chiesto di lasciare il cellulare fuori, è perché temeva di essere spiato da concorrenti ai quali non voleva far conoscere i propri piani di impresa che discuteva con le istituzioni.

Di seguito, in data 10 giugno 2024 il difensore dell'indagato ha proposto un'istanza *de libertate*, peraltro sottoscritta dal medesimo TOTI, con la quale ha



chiesto la revoca o l'attenuazione della custodia domestica allegando il manifestato proposito di astenersi dal reiterare condotte analoghe a quelle che gli sono valse l'emissione dell'originaria ordinanza cautelare e che egli ha ammesso sotto il profilo della materialità storica dei fatti, pur rivendicandone – come s'è accennato – la liceità sul piano giuridico.

Nel dettaglio, la difesa ha evidenziato che TOTI, sottoposto a interrogatorio dinanzi al P.M. lo scorso 23 maggio, ha risposto a tutte le domande formulategli dal P.M. manifestando estrema trasparenza e spirito collaborativo e confermando, nella loro generalità, i fatti formanti oggetto dell'indagine. Le indagini sono proseguite e, a quanto appreso dai *mass media*, sono stati escussi gli altri indagati e i soggetti informati sui fatti relativi alle accuse sottese alla cautela in atto.

Pertanto, a prescindere da ogni valutazione sul merito della vicenda, in relazione alla quale ha comunque ribadito che TOTI ha inteso agire esclusivamente per finalità pubblicistiche quale rappresentante istituzionale e che mai le contribuzioni liberali, ricevute in forme consentite dalla legge, furono destinate a fini politici o interpretate quali remunerazioni delle attività realizzate, la difesa ha evidenziato che, a fronte dell'evoluzione delle indagini e dell'interrogatorio reso da TOTI nonché del venir meno del "*fattore elezioni*", le esigenze cautelari non possono più considerarsi sussistenti.

Nel corso del lungo e articolato interrogatorio reso il 23 maggio u.s. l'indagato ha cercato di spiegare e descrivere la corretta struttura degli avvenimenti e di contestualizzare quanto emerso, in particolare, dagli esiti delle intercettazioni telefoniche e ambientali, manifestando concretamente, nell'ambito del corretto esercizio del diritto alla difesa, di essersi reso conto della prospettazione accusatoria e della necessità di adeguare futuri comportamenti alla stessa. Le risposte date hanno consentito agli inquirenti di acquisire un quadro fattuale della vicenda sostanzialmente sovrapponibile a quello emergente dalle indagini, atteso che TOTI ha confermato la realtà storica degli eventi pur dando agli stessi una differente interpretazione sotto il profilo giuridico e soggettivo.

Il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie dev'essere concreto e attuale: devono, cioè, configurarsi come imminenti specifiche opportunità di ricaduta nel delitto desumibili da elementi reali rivelatori di una continuità ed effettività del suddetto *periculum libertatis* cui deve aggiungersi una verifica circa l'esistenza di una personalità delinquenziale dell'accusato, risultante anche dalle modalità del fatto per il quale si proceda e dall'esame delle sue concrete condizioni di vita. Occorre, cioè, sostenere la probabilità sia che si verifichino le condizioni per la consumazione di un nuovo reato, sia che il soggetto, di fronte a quelle condizioni, si determini a consumarlo.

Il comportamento processuale mantenuto da TOTI ne dimostra la consapevolezza. Non può considerarsi indice sintomatico di pericolosità la mancata confessione: nella fase delle indagini devono essere valutati comportamenti idonei a fondare un giudizio prognostico rispetto alla possibile concreta e attuale reiterazione dei reati secondo l'impostazione accusatoria sulla base della presenza o meno dell'ammissione dei fatti, della consapevolezza delle conseguenze dei costituiti accusatori, della manifestata volontà di conformare futuri comportamenti alle possibili conseguenze giudiziarie degli stessi, della personalità dell'indagato come emerge dalla vita anteatta e dal comportamento osservato dopo la misura.



Ora, i fatti indicati nell'ordinanza applicativa quali concrete occasioni per la commissione di nuovi reati paiono essere venuti meno sul piano oggettivo: ciò vale per le elezioni europee, tenutesi l'8 e il 9 giugno uu.ss., nel cui ambito peraltro la Lista Toti Liguria nemmeno è stata impegnata; d'altronde, allo stato non sono previste tornate elettorali imminenti, il che esclude l'attualità del rischio paventato al riguardo dal g.i.p. nell'ordinanza primigenia. Mancando concrete ragioni per chiedere, anche con forme legittime com'è sempre avvenuto, finanziamenti in una prospettiva di non breve termine, la possibilità che TOTI possa richiedere dei contributi per la propria lista elettorale pare allo stato inesistente mancandone la ragione.

Anche ove fossero individuabili eventuali occasioni per la richiesta di finanziamenti, o situazioni di stallo o di conflitto da risolvere nell'ottica dell'interesse pubblico, è da escludere che TOTI possa nuovamente, con immutato approccio, interessarsi di tali vicende o, semplicemente, chiedere finanziamenti a privati; ad escludere tale evenienza è sufficiente un'analisi della personalità del Governatore della Liguria: mai attinto prima di questa vicenda da contestazioni o rilievi di sorta, egli s'è costruito una posizione, una dignità e un'immagine personale e professionale dapprima con il lavoro di giornalista, e poi con l'esercizio dell'attività politica; ha sempre agito con il fine ultimo di servire la collettività e mai per fini di arricchimento egoistico o personale, del resto mai emersi dalle indagini che non ne hanno evidenziato alcun comportamento predatorio delle risorse del movimento o teso a soddisfare esigenze diverse da quelle politiche.

Per quanto, al momento dei fatti, TOTI fosse fermamente convinto di aver agito per il bene dell'interesse pubblico e si sia sempre mosso nel rispetto formale delle regole, la natura consapevole della scelta effettuata, alla luce dell'attuale vicenda giudiziaria, porta a escludere che, seguendo la stessa lucidità di comportamento, le modalità oggetto di contestazione possano essere reiterate, se non altro al fine di escludere l'insorgenza di nuove contestazioni penali. TOTI è perfettamente consapevole delle accuse a lui mosse e delle concrete condotte contestate: la sua volontà di non violare alcun divieto e di non tenere comportamenti anche solo astrattamente rilevanti dal punto di vista penale lo farà certamente astenersi dal proseguire con modalità che la diversa lettura data nell'ambito di questo procedimento considera illecite o non dovute. Le sue caratteristiche personali e comportamentali non sono idonee ad essere assunte nell'alveo della figura del soggetto pericoloso, per come descritto dalla giurisprudenza di legittimità.

Né può parlarsi di "sistema", considerato il rapporto tra le numerosissime questioni da lui trattate, l'ingente valore delle opere oggetto dei procedimenti oggetto di attenzione investigativa e il numero dei fatti contestati. Da ultimo, sotto il profilo dell'intervento amministrativo, tutti gli atti assunti dalle amministrazioni coinvolte (rispetto ai quali TOTI non ha svolto alcun ruolo formale nell'iter amministrativo) sono stati considerati legittimi e non sono stati attinti da alcun ricorso o denuncia.

Quanto all'esigenza di tutelare la genuinità delle prove da acquisire, la difesa ha ribadito che il cellulare di TOTI non figurava tra quelli lasciati all'esterno dello yacht di Spinelli in occasione dell'incontro che vi si è tenuto il 1° dicembre 2021; che quest'ultimo non era un luogo appartato, cioè dissimulato o difficoltoso da individuare, bensì una sorta di ufficio galleggiante di cui Spinelli si serviva per incontrare personalità istituzionali e politiche; che gli appuntamenti fra TOTI e Spinelli erano tutti indicati nell'agenda tenuta dalla di lui segretaria; che tutti gli



indagati hanno reso interrogatorio; che manca ogni indice che possa far prefigurare una volontà tesa all'inquinamento probatorio o una consuetudine comportamentale che possa altrimenti lasciarla desumere; che l'atteggiamento collaborativo e trasparente è un indice di cui è necessario tenere conto per valutarne la personalità nei termini suddetti.

Da ultimo, il difensore di TOTI ha messo in rilievo che la protrazione della misura custodiale in atto nei confronti di quest'ultimo potrebbe incidere negativamente sull'ufficio elettivo da lui ricoperto: tanto che ai soggetti eletti con diretta investitura popolare non è applicabile la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio, giusta l'art. 289, co. 3°, c.p.p., dal che deve trarsi un'indicazione relativamente all'applicazione delle misure coercitive personali quando se ne valutino i presupposti, sì da imporre di tenere conto, affianco ai motivi di tutela propri del processo penale, quelli derivanti dal mandato popolare; ciò con particolare riguardo all'imminente e delicata fase amministrativa nel cui ambito la Regione Liguria dovrà approvare entro la fine di luglio 2024 la manovra di assestamento di Bilancio, la nota di Aggiornamento al D.E.F. e le leggi collegate che vedono impegnati Consiglio, Giunta e Commissione.

La difesa ha dunque chiesto, conclusivamente, la revoca degli arresti domiciliari o, in subordine, la relativa sostituzione con altra misura meno afflittiva e proporzionata alle esigenze cautelari eventualmente repute persistenti.

Il primo giudice ha respinto l'istanza con ordinanza del 14 giugno 2024, in seno alla quale ha evidenziato la contraddizione ravvisabile tra l'ammissione "fattuale" delle condotte oggetto di accusa e la negazione della loro rilevanza penale e ha altresì aggiunto che le condotte corruttive di TOTI si sono protratte fino a epoca assai recente, al punto che il menzionato Aldo Spinelli ha prenotato, ancora nell'aprile 2024, dieci posti per una cena elettorale organizzata dalla Lista TOTI a Villa Zerbino in Genova, sulla falsariga di quella risalente al marzo 2023 evocata nel capo d'accusa *sub Q*). Risulterebbe quindi *«evidente, anche alla luce di tali sviluppi investigativi, la permanenza del pericolo che l'indagato possa reiterare analoghe condotte – peraltro ritenute pienamente legittime e corrette dal predetto – in vista delle prossime competizioni elettorali regionali del 2025 (o di ulteriori eventuali competizioni elettorali), per le quali il predetto aveva, peraltro, già iniziato la relativa raccolta di fondi. Tale pericolo si configura vieppiù concreto ove si consideri che il predetto continua tuttora a rivestire le medesime funzioni e le cariche pubblicistiche, con conseguente possibilità che le stesse vengano nuovamente messe al servizio di interessi privati in cambio di finanziamenti»*.

Più nel dettaglio, il primo giudice – dopo aver affermato che non sono emersi elementi sopravvenuti idonei a modificare, anche all'esito dell'interrogatorio reso da TOTI dinanzi al P.M., il quadro grave indiziario delineato a suo carico nell'ordinanza applicativa della misura in atto – ha allegato che la persistenza in capo all'indagato del rischio concreto e attuale che realizzi nuove condotte criminose della medesima indole rispetto a quelle sottese alla cautela si ricava dalle stesse modalità dei fatti oggetto di contestazione così come emersi nel corso delle indagini, dai quali traspare la sistematicità di un meccanismo corruttivo reiterato nell'ambito di un notevole arco temporale, comprensivo delle quattro competizioni elettorali succedutesi nei 18 mesi in cui si colloca lo sviluppo delle indagini (dalle elezioni comunali di Savona



nell'ottobre 2021 alle elezioni amministrative di Ventimiglia e Sarzana nel maggio 2023, passando per le amministrative di Genova del giugno 2022 e le politiche nazionali del settembre 2022): in occasione di tali appuntamenti elettorali e in concomitanza con gli stessi TOTI, pressato dalla necessità di reperire fondi per affrontarli, ha messo a disposizione la propria funzione, i propri poteri e il proprio ruolo in favore di interessi privati, in cambio di finanziamenti promessi e poi concretamente erogati; un meccanismo accertato con riferimento agli Spinelli e a Moncada di Esselunga.

Gli stessi Aldo e Roberto Spinelli, nel corso dei rispettivi interrogatori di garanzia, hanno confermato la promessa, da parte del Governatore TOTI, di risoluzione di pratiche amministrative del gruppo Spinelli, grazie all'esercizio della propria funzione e comunque del proprio intervento in ragione del ruolo e della carica rivestita: e ciò in correlazione con il fine di ottenere finanziamenti. In particolare, Aldo Spinelli ha confermato sia di avere chiesto a TOTI di interessarsi per la pratica della spiaggia di Punta dell'Olmo, per la proroga della concessione del Terminal Rinfuse di suo interesse e per il Piano Casa, sia di avergli erogato 40.000 euro di finanziamenti *"perché si era mosso... perché ha telefonato, ha fatto"*.

L'avvenuto svolgimento delle recentissime elezioni europee dell'8 e 9 giugno u.u.ss. non ha comportato la cessazione del pericolo che l'indagato si determini a nuove condotte di analoga indole: dalle risultanze investigative compendiate nelle annotazioni della G.d.F. in data 24.4.2024 e 12.6.2024 è emerso che ancora il 14 aprile u.s. TOTI ha organizzato una cena elettorale a Genova presso "Villa Lo Zerbino" al fine di raccogliere fondi a beneficio del Comitato Toti Liguria in vista delle prossime elezioni regionali del 2025; dalla copia forense della memoria del cellulare sequestrato a TOTI all'atto della sua cattura il 7 maggio u.s. è emerso che questi s'è recato nel Principato di Monaco tra il 23 e il 24 marzo 2024 per un breve soggiorno di vacanza nel cui ambito era fissato un pranzo con Aldo Spinelli. Rientrato in Liguria il 24 marzo, TOTI ha informato la propria segretaria del fatto che Spinelli voleva aderire alla cena di raccolta fondi versando un importo corrispondente alla partecipazione di 10 persone (€ 4.500,00, atteso che l'importo minimo a persona era di € 450,00). Dalla *chat* che l'indagato ha intrattenuto con la propria segretaria emerge che, dopo avere comunicato la prenotazione di 10 posti per conto di Spinelli, TOTI ha aggiunto che *"per il resto...ci aggiustiamo"*, lasciando trapelare un'ulteriore somma che avrebbe ricevuto sulla falsariga di quanto già accaduto in passato, come emerso dalle indagini relative ai due capi d'accusa sottesi alla misura in atto¹.

Per altro verso, nel corso delle indagini sono emerse, da parte sia di Spinelli, sia di Moncada, richieste a TOTI di interessamento anche in relazione a ulteriori pratiche amministrative coinvolgenti competenze regionali: da parte di Moncada, con riferimento all'apertura di nuovi punti vendita Esselunga a Rapallo e a Savona; da parte di Spinelli, con riguardo all'approvazione del nuovo Piano regolatore Portuale. Resta inalterato, perciò, il concreto pericolo che l'indagato possa continuare ad agevolare gli interessi di taluni gruppi imprenditoriali.

¹ Il riferimento è all'inciso *"dopo, il resto ti dico a voce"* captato nella conversazione intercettata fra TOTI e la segretaria Mirafiori l'1.9.2021, progr. 32, r.i.t. 1136/2021, e all'inciso *"tutto il resto...dopo"* contenuto nella conversazione intercettata durante il pranzo avvenuto a bordo dello yacht di Spinelli l'1.12.2021.



Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, il primo giudice ne ha prospettato la permanenza allegando che sono in corso le audizioni di funzionari e dirigenti della Regione Liguria a conoscenza dei fatti per i quali si procede, i quali ben potrebbero subire dall'indagato condizionamenti o pressioni per rendere una conveniente ricostruzione degli eventi: un rischio che si profila particolarmente elevato ove l'indagato riprenda l'esercizio delle pubbliche funzioni svolte. Rileva al riguardo, nell'impostazione seguita dal g.i.p., il comportamento elusivo tenuto da TOTI nel corso delle indagini quale si ricava dalla costante ricerca di luoghi "riservati" (lo yacht o l'abitazione di Spinelli) per scambiarsi reciproche richieste di favori e per evitare di affrontare in pubblico – se non in locali meno frequentati o comunque idonei a eludere gli accertamenti investigativi – quegli argomenti: è stato allegato, quale esempio, l'inciso di una conversazione intrattenuta da TOTI con il coindagato Signorini il 3.10.2021, durante il quale il primo propone all'altro di sistemarsi all'esterno del locale "Le Cicale in Albaro" dove «*c'è spazio, non ci rompe il cazzo nessuno e si può parlare... passano le macchine, c'è rumore di fondo...*».

Si tratta di circostanze che, valutate complessivamente, ad avviso del giudice di prime cure rendono elevato e attuale il pericolo di inquinamento probatorio, tenuto conto del fatto che sono ancora in corso approfondimenti investigativi su talune vicende corruttive.

Da ultimo, quanto al profilo inerente all'incidenza della misura custodiale in atto sulla carica – di diretta investitura elettiva – di Presidente della Regione Liguria, il g.i.p. ha rimarcato la proporzione da ravvisarsi tra la custodia domestica e la gravità dei fatti nonché il grado delle esigenze cautelari da soddisfare: l'applicazione di una misura interdittiva, invero, è preclusa dall'art. 289, co. 3°, c.p.p., mentre altre misure ancor meno afflittive appaiono, allo stato, del tutto inadeguate rispetto alle persistenti esigenze cautelari.

Avverso il provvedimento reiettivo ha qui esperito appello il difensore di TOTI, che ha riproposto i motivi allegati a fondamento dell'originaria istanza *de libertate* e ha censurato, nei termini riassunti di seguito, taluni passaggi dell'ordinanza resa dal giudice di prime cure con specifico riguardo all'esigenza di natura specialpreventiva:

- le circostanze richiamate in proposito nell'ordinanza erano tutte già note all'atto dell'emissione del provvedimento restrittivo e nulla aggiungono agli elementi che vi sono stati presi in considerazione a fini cautelari dal medesimo g.i.p.;
- TOTI ha affrontato e spiegato nel corso dell'interrogatorio reso dinanzi al P.M. tutte le vicende oggetto del procedimento;
- l'ordinanza non ha preso in considerazione il valore intrinseco ed estrinseco del contenuto dell'interrogatorio e della stessa istanza di revoca della custodia domestica, sottoscritta da TOTI e recante il suo preciso impegno ad astenersi dal reiterare condotte analoghe;
- l'interrogatorio reso da TOTI è univocamente ammissivo riguardo ai fatti materiali, compresi quelli relativi alle richieste di finanziamento, in termini tali da cristallizzarne l'atteggiamento processuale in vista della prosecuzione del procedimento a suo carico;
- non può argomentarsi la persistenza della pericolosità dell'indagato dal rilievo che egli non ha ammesso l'accusa intesa come "definizione giuridica dei fatti", in



quanto il giudizio cautelare deve riflettere il solo comportamento processuale improntato alla collaborazione e alla “*piena consapevolezza maturata rispetto alle contestazioni*”: subordinare il venir meno delle esigenze cautelari alla confessione del reato nella sua dimensione fattuale e giuridica significherebbe tradire la *ratio* delle misure cautelari e violare il principio costituzionale e convenzionale della presunzione di innocenza che deve manifestarsi anche attraverso l’esercizio del diritto alla difesa, a meno di trasformare la cautela personale in un’inammissibile anticipazione del giudizio;

- l’ordinanza gravata avrebbe eluso anche ogni valutazione dell’istanza di revoca della custodia in atto, nella quale TOTI ha sviluppato il concetto di consapevolezza affermando esplicitamente che la vicenda processuale occorsagli, nonostante l’iniziale buona fede, ha indotto in lui “*una logica valutazione dei metodi usati*” escludendo che gli stessi possano essere replicati: i fatti contestati non avrebbero radice in una personalità volta al delitto, bensì in “*scelte che ben si possono modificare a fronte degli avvenimenti*”;
- il tenore dell’interrogatorio reso e l’impegno assunto in seno all’istanza *de libertate* avrebbero dovuto rappresentare un evidente elemento per rivalutare entrambe le esigenze cautelari reputate sussistenti: il che non è avvenuto, in quanto l’ordinanza gravata non fa cenno alla maturata consapevolezza da parte di TOTI né al suo impegno di “*astenersi da condotte che la diversa lettura data nell’ambito di questo procedimento considera illecite o comunque non dovute*”;
- per altro verso, non può sostenersi l’esistenza di un “sistema” corruttivo, atteso che il provvedimento impugnato cita solo due soggetti attinti da gravi indizi relativi alla veste di corruttori e un numero ristretto di episodi ritenuti rilevanti, confondendo gli eventuali accordi corruttivi con dazioni per sé sole irrilevanti ai fini della dimostrazione di un agire delittuoso; d’altro canto, i coindagati Spinelli e Moncada sono stati attinti da misura cautelare, per cui è da escludersi che gli stessi o le loro società possano nuovamente realizzare condotte assimilabili a quelle in contestazione;
- dalle indagini non emerge alcuna serialità, diffusione o connotazione strutturale dell’attività illecita ascritta a TOTI, nonostante l’ampiezza del numero di soggetti – e il rilievo economico degli affari sottesi – con i quali egli è venuto in contatto dal 2015 nella veste di Presidente della Regione Liguria: sicché difetterebbe il requisito della concretezza e attualità del ravvisato *periculum libertatis* attinente al rischio di una recidiva specifica da parte dell’indagato;
- il g.i.p. sembra sostenere, contro ogni evidenza investigativa, che TOTI abbia coltivato un fine criminoso nell’arco di quasi dieci anni di mandato elettorale nel momento in cui afferma che ha sistematicamente messo la propria funzione e i propri poteri a disposizione di interessi privati in cambio di finanziamenti, benché le risultanze istruttorie circoscrivano l’alveo di tale pratica a due soli soggetti (Spinelli e Moncada) e nonostante i finanziamenti percepiti siano stati sempre e solo versati nelle forme di legge – il che non può renderli sintomatici di alcun accordo illecito non espressamente contestato – e non emerga, altresì, alcun episodio di arricchimento personale;
- l’affermazione che la Lista TOTI sia sempre stata caratterizzata da una pressante necessità di denaro è meramente assertiva e sembra quasi precludere, con un’inammissibile inferenza logica, a una presunta necessità di ricorrere a mezzi illeciti per procurarselo; la stessa cena elettorale tenuta da ultimo nell’aprile



2024, menzionata nel provvedimento gravato, è stata aperta alla stampa e alle televisioni, vi hanno partecipato circa 600 persone ed è stata registrata e pubblicizzata nelle forme di legge; in ogni caso, la prenotazione di otto coperti per quella cena da parte di Spinelli ha trovato riscontro nell'effettiva partecipazione alla stessa di altrettante persone, a fronte di versamenti effettuati dalla CENTRO SERVIZI DERNA s.r.l. per complessivi € 3.600,00, pari a € 450,00 – la quota minima richiesta per partecipare alla cena – moltiplicato il numero delle prenotazioni: il che comprova il fatto che s'è trattato della mera, legittima manifestazione del fine di sostegno elettorale coltivato nell'occasione da Spinelli;

- l'“aggancio” della pretesa pericolosità di TOTI alle consultazioni elettorali di giugno 2024 e, una volta superate temporalmente queste ultime, a quelle regionali previste per il 2025 è contraddittorio, con riguardo alle elezioni appena tenute, e privo di concretezza e attualità, con riguardo a quelle future; l'affermazione, a tale ultimo proposito, del perdurare dell'esigenza specialpreventiva in ragione della permanenza in capo a TOTI del pubblico ufficio di Presidente della Repubblica rappresenta, inoltre, un gravissimo *vulnus* costituzionale in quanto tale equiparazione comporterebbe, di fatto, la decadenza dell'indagato dalla sua pubblica funzione di immediata derivazione elettiva, in aperta violazione del disposto di cui all'art. 289, co. 3°, c.p.;
- la stessa concretezza e attualità dell'esigenza cautelare in parola, peraltro, dovrebbe essere comunque declinata, ove ritenuta sussistente, alla luce della personalità dell'indagato: per quanto questi fosse fermamente convinto, al momento dei fatti, di aver agito per il bene dell'interesse pubblico e di essersi sempre mosso nel rispetto formale delle regole, la natura consapevole della scelta, conseguita alla vicenda giudiziaria, di impegnarsi ad astenersi per il futuro da analoghe condotte dovrebbe condurre a escludere che le modalità oggetto di contestazione possano essere ulteriormente reiterate ove TOTI recuperi la libertà, se non altro al fine di evitare di incorrere ancora nei rigori della legge penale. Essendo perfettamente consapevole delle accuse a lui mosse e delle condotte a lui contestate, la sua volontà di non violare alcun divieto e di non tenere nuovi comportamenti anche solo astrattamente rilevanti dal punto di vista penale lo faranno astenere dal proseguire la propria attività con modalità che, per come diversamente lette nell'ambito del procedimento, egli considera illecite o non dovute;
- se è vero che l'indagato ha considerato “*pienamente legittime e corrette*” le condotte contestate, è altrettanto pacifico che egli si sia reso perfettamente conto dell'oggetto e del tenore delle accuse mosse nei suoi confronti: pensare che, di fronte a circostanze concrete, TOTI possa nuovamente tenere condotte simili a quelle contestate ne disvelerebbe una personalità irrazionale o, di contro, spregiudicata; due connotazioni che non gli appartengono, avendo costantemente dimostrato nel corso della sua vita professionale e politica di essere rispettoso delle regole e ben consapevole delle ricadute dei propri comportamenti: tutt'altro, insomma, rispetto al profilo del soggetto “pericoloso” quale viene descritto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto;
- a sostegno di tale affermazione, non si desume da alcun atto che TOTI abbia perseguito finalità di arricchimento personale o che abbia cercato di ottenere utilità per scopi o con destinazioni personali; d'altronde, se i comportamenti contestati e ammessi riguardano «*un modo di intendere l'attività politica nel*



rapporto con le parti terze, frutto di una scelta volontaria e non di incontrollabili pulsioni personali, i suoi comportamenti futuri saranno certamente e facilmente adeguati alla luce del presente procedimento, non trattandosi di spinte legate a una personalità criminosa o a ragioni egoistiche»;

- da ultimo, sarebbe irragionevole pensare che un soggetto la cui vita e attività politica non è dipesa dal rapporto con Moncada e Spinelli o dal loro sostegno economico possa essere spinto a reiterare quanto gli viene contestato pur a fronte di “costi”, in termini processuali, personali e di immagine pubblica, incommensurabilmente superiori ai benefici eventualmente ricavabili; l’ordinanza, peraltro, non s’è confrontata con il fatto che, a fronte del rilievo e della portata del procedimento in corso – oltre che della durata a tutt’oggi della misura custodiale in atto – TOTI possa reiterare le condotte a lui ascritte.

Riguardo, invece, alla delineata sussistenza dell’esigenza di natura probatoria, la difesa ha evidenziato, in sintesi, quanto segue:

- ✓ essendo in corso le audizioni di funzionari e dirigenti della Regione Liguria a conoscenza dei fatti per i quali si procede, il primo giudice assume che questi potrebbero subire dall’indagato condizionamenti o pressioni per rendere una conveniente ricostruzione degli eventi ove TOTI riprenda l’esercizio delle funzioni svolte: tale asserzione si fonda sul “comportamento elusivo” serbato dall’indagato quando ha scelto luoghi riservati – lo yacht, con i cellulari lasciati fuori dalla cabina, o l’abitazione di Spinelli – per gli scambi reciproci di favori al fine di evitare che certi argomenti venissero affrontati in pubblico; si tratterebbe, però, di attività irragionevolmente assunta dal giudice tra quelle valorizzabili a fini cautelari sulla scorta dell’art. 274, lett. a), c.p.p.;
- ✓ manca agli atti ogni traccia di concreti comportamenti di TOTI che possano lasciar intravedere una capacità di alterazione delle prove testimoniali o di intervento coercitivo su persone chiamate a rendere sommarie informazioni; il delineato pericolo di inquinamento probatorio sarebbe, perciò, privo di ogni connotazione di concretezza e attualità, *a fortiori* a seguito dell’impegno assunto da TOTI all’atto del deposito dell’originaria istanza *de libertate*;
- ✓ per inciso, l’indagato si recava agli incontri con Spinelli accompagnato dalla scorta fornita dalla Questura e previa fissazione degli stessi sull’agenda ufficiale tenuta dalla sua segreteria; Spinelli utilizzava il proprio yacht come un vero e proprio ufficio personale al cui interno ha ricevuto numerosi soggetti anche muniti di responsabilità istituzionali e politiche; il ristorante “Le Cicale-Bistrot” prescelto per uno degli incontri asseritamente connotati da clandestinità (quello fra TOTI e i coindagati Signorini e Vianello) è, in realtà, ben conosciuto in città e assai frequentato al pari del bar “Moody” prescelto per un altro incontro fra TOTI e Signorini, peraltro dislocato in pieno centro e a pochi passi dal Palazzo di Giustizia e dagli uffici della Polizia giudiziaria;
- ✓ la stessa circostanza che TOTI ha atteso, prima di presentare l’istanza di revoca della cautela, un significativo lasso temporale in attesa che venissero interrogati gli indagati e sentiti molti sommarie informatori è significativa della volontà – contraria a quella delineata dal primo giudice – di astenersi da ogni condotta idonea a inquinare il quadro probatorio in via di formazione;
- ✓ conclusivamente, la difesa ha ribadito che non tocca all’indagato definire i fatti sotto il profilo giuridico, sicché la mancanza di ammissioni anche riguardo a tale profilo, oltre che a quello fattuale in relazione al quale TOTI è stato ampiamente



remissivo, va intesa come una legittima manifestazione del proprio diritto di difesa che, per ciò solo, non può essere valorizzata a fini cautelari diversamente da quanto ha opinato il primo giudice.

Riguardo all'omessa tutela del ruolo istituzionale dell'indagato e della sua esigenza di partecipare all'attività di Giunta e del Consiglio regionale, il difensore ha ribadito che l'art. 289, co. 3°, c.p.p. preclude l'applicazione della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio: dal che dovrebbe trarsi un'indicazione relativa all'applicazione delle misure cautelari coercitive, nel senso che i motivi di tutela afferenti al processo penale vanno valutati congiuntamente a quelli derivanti dal mandato popolare. In sintesi, la valutazione delle esigenze istruttorie dovrebbe essere effettuata, oltre che sulla base delle concrete iniziative di indagine in corso, anche in funzione degli obblighi derivanti dal mandato popolare sì da comprimere il meno possibile i limiti in cui quest'ultimo possa essere esercitato.

Da ultimo, il giudice di prime cure sarebbe incorso in un errore laddove, nell'ordinanza gravata, ha incongruamente richiamato il medesimo disposto di cui all'art. 289, co. 3°, c.p.p. al fine di estendere indebitamente l'ambito applicativo della custodia domiciliare a ipotesi che, altrimenti, potrebbero ricadere nell'alveo di tale misura interdittiva. È mancata insomma, ogni valutazione riguardo alla potenziale applicazione di una misura coercitiva levioe quale, ad esempio, quella di cui all'art. 283 c.p.p., qualora si ritengano tuttora persistenti le esigenze cautelari delineate a carico di TOTI.

Sulla scorta di tali motivi, la difesa ha chiesto nell'appello, in via principale, la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari in atto nei confronti di TOTI; in via subordinata, l'applicazione in via sostitutiva di una misura meno afflittiva intesa a vincolare la presenza fisica dell'indagato in un luogo diverso da Genova o, eventualmente dalla Liguria; in via di estremo subordine, la revoca del divieto di comunicazione con terzi attualmente imposto all'indagato.

In data 2 luglio 2024 è pervenuta memoria difensiva, con allegati, relativa a fatti di comune dominio desumibili da notizie di stampa in merito alla nomina di due Commissari alla guida dell'Autorità Portuale di Genova e all'emissione da parte della Regione Liguria di un parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione commerciale in favore di Esselunga con riguardo al punto vendita di Sestri Ponente.

Il 5 luglio u.s. il P.M. ha depositato un'annotazione di p.g., con allegati, relativa in particolare agli accordi stretti il 17 marzo 2022 fra TOTI, Cozzani, Moncada e Rossi nonché agli interessi coltivati in Regione da Esselunga. Nella stessa data il difensore dell'appellante ha depositato una memoria, con allegato un parere a firma del prof. Sabino Cassese, riguardo ai criteri da applicarsi – a norma delle prescrizioni di rango costituzionale – nell'adozione di misure cautelari a carico di esercenti funzioni pubbliche investiti di cariche elettive.

All'odierna udienza la difesa s'è richiamata ai motivi di appello e ha rassegnato le conclusioni allegate al verbale, mentre il P.M. ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.

Prima di affrontare il merito delle questioni poste dall'appellante, è opportuno



puntualizzare che il vigente ordinamento processuale offre alla difesa dell'indagato attinto da una misura cautelare un ventaglio discretamente ampio di garanzie, previste in via alternativa o anche cumulativa, intese a provocare una rivalutazione del quadro gravemente indiziario e cautelare di riferimento da parte della medesima A.G. che abbia emesso il provvedimento o del Tribunale sovraordinato: e ciò senza preclusioni di sorta quante volte venga allegato un *novum* sostanziale idoneo a inficiare il c.d. giudicato cautelare che viene a formarsi, non a caso, soltanto sulle questioni concretamente dedotte dinanzi al giudice sovraordinato e decise con provvedimento divenuto irrevocabile allo stato degli atti, non anche su quelle rimaste meramente deducibili.

La *ratio* di tale estrema elasticità delle decisioni *de libertate* è fin troppo chiara; la delicatezza del provvedimento con il quale si incida sulla libertà personale di taluno è di tale intensità da giustificare la costante soggezione a un numero di revisioni potenzialmente elevatissimo, purché sollecitate – all'ovvio fine di risparmiare all'A.G. l'insensato onere di giustificare quotidianamente, a fronte di istanze *de libertate* potenzialmente proposte *ad libitum*, la fondatezza della disposta cautela – nel rispetto di due coordinate fondamentali: deve trattarsi di istanze non meramente reiterative rispetto ad altre già rigettate in passato e deve allegarsi, a sostegno di ciascuna di esse, un *novum* sostanziale asseritamente idoneo a incidere *in melius* sul quadro indiziario o cautelare di riferimento. Per quanto, insomma, sia possibile rivalutare in ogni tempo – alle condizioni appena esposte – il trattamento cautelare imposto a un indagato, l'applicazione di una misura cautelare non dev'essere giustificata "giorno per giorno" dall'A.G., in quanto i provvedimenti che si succedono al riguardo, pur senza dare luogo necessariamente al c.d. giudicato cautelare, realizzano una condizione di limitata stabilità nel tempo dei loro effetti che può essere superata soltanto qualora – su sollecitazione della difesa, su richiesta del P.M. o anche *ex officio* da parte del medesimo giudice – si dia conto che s'è verificato un rilevante mutamento di fatto che ne impone la sostituzione o la revoca.

In estrema sintesi: l'indagato attinto da misura cautelare può decidere di esperire un'immediata istanza di riesame avverso l'ordinanza applicativa della stessa: il che realizza, mediamente nell'arco di due settimane, una verifica totalmente devolutiva – dunque, anche in assenza di motivi di sorta – da parte del Tribunale distrettuale per il riesame della legittimità della misura sotto ogni aspetto; si tratta, a ben guardare, di una sorta di quasi immediato intervento di natura collegiale inteso a sanzionare quanto prima l'eventualità che il giudice monocratico che ha disposto la cautela sia incorso in un errore ovvero a confermarne l'operato.

L'altra strada processuale riservata all'indagato attinto da misura cautelare – eventualmente in sostituzione dell'istanza di riesame o dopo il relativo esperimento – è quella di sollecitare lo stesso giudice che abbia disposto la cautela a rivalutare il proprio operato con un'istanza *de libertate* formulata ai sensi dell'art. 299 c.p.p., il cui perimetro devolutivo è fortemente condizionato dall'avvenuto esercizio del potere di proporre una previa istanza di riesame: nel senso che, a fronte di una decisione del Tribunale del riesame che abbia confermato l'ordinanza applicativa della cautela con pronuncia divenuta definitiva, il difensore dovrà necessariamente introdurre a sostegno di siffatta istanza un *novum* sostanziale idoneo a inficiare il c.d. giudicato cautelare così venutosi a formare; mentre, in assenza di un previo riesame, il difensore potrà scegliere liberamente se devolvere alla cognizione del medesimo



giudice che abbia emesso l'ordinanza applicativa della misura una circostanza già esaminata in seno a quest'ultima (e frattanto non attinta da istanza di riesame) oppure una circostanza sopravvenuta rispetto alla stessa.

Tale cornice di principi processuali pare necessaria per inquadrare al meglio, e conferirle la giusta valenza ai fini della decisione qui richiesta riguardo allo *status libertatis* di TOTI, l'iniziativa assunta nell'interesse di quest'ultimo mediante la proposizione dell'istanza *de libertate* depositata il 10 giugno u.s. e qui reiterata in appello. Nel legittimo esercizio del suo diritto di difesa, l'indagato non ha ritenuto opportuno contestare né i gravi indizi delineati a suo carico, né le esigenze cautelari ravvisate nei suoi confronti, né la concreta individuazione della misura custodiale che gli è stata applicata mediante l'immediato esperimento di un'istanza di riesame dell'ordinanza applicativa: il che non dà luogo, ovviamente, ad alcun giudizio di valore sul piano processuale, ma costituisce una mera constatazione di fatto.

In secondo luogo, l'indagato non ha ritenuto opportuno – come pure sarebbe stato suo diritto, non avendo esperito istanza di riesame – sottoporre a contestazione un qualche passaggio dell'ordinanza applicativa della custodia domestica in atto nei suoi confronti inerente alla configurazione di gravi indizi relativamente a entrambi i capi d'accusa ad essa sottesa o anche a uno solo di essi, alla ravvisata sussistenza *ab initio* dell'esigenza cautelare specialpreventiva e del pericolo di inquinamento probatorio nonché all'individuazione *ab initio* degli arresti domiciliari quale misura più adeguata a soddisfare queste ultime. Nulla di tutto ciò si legge nell'originaria istanza *de libertate* formulata dalla difesa di TOTI ai sensi dell'art. 299 c.p.p. né – in piena aderenza al principio parzialmente devolutivo proprio dell'appello cautelare – nell'atto introduttivo di questo giudizio di impugnazione.

A ben guardare, quindi, l'originaria istanza *ex art. 299 c.p.p.* – così come, giocoforza, l'appello cautelare qui esperito a seguito del relativo rigetto da parte del g.i.p. – è legittimamente imperniata su circostanze sopravvenute, in tesi difensiva, rispetto al quadro gravemente indiziario e cautelare sotteso all'ordinanza applicativa della cautela domestica nei confronti di TOTI, costituite: dal tenore dell'interrogatorio che questi ha reso dinanzi al P.M. il 23 maggio u.s.; dalla prosecuzione, nelle more, delle indagini mediante l'interrogatorio degli altri indagati e l'acquisizione di sommarie informazioni da persone a conoscenza dei fatti; dall'incidenza dell'eventuale protrazione della misura in atto sulla carica di natura elettiva dal medesimo ricoperta.

È con questi elementi che, pertanto, il Tribunale deve analiticamente confrontarsi per verificare se gli stessi integrino altrettanti *nova* idonei a incidere *in melius* sulla posizione cautelare dell'indagato, che non ha inteso – lo si ribadisce – sollecitare formalmente il Collegio ad assumere alcuna rivalutazione di qualsivoglia circostanza attinente ai gravi indizi di colpevolezza per come enucleati dal primo giudice nell'ordinanza applicativa della misura custodiale eseguita il 7 maggio u.s.

1) La persistenza dell'esigenza specialpreventiva

Ad avviso della difesa appellante, mentre le circostanze allegate in chiave accusatoria dal primo giudice nel provvedimento qui impugnato riflettono fatti già noti in sede di emissione dell'ordinanza restrittiva – avulsi, come s'è già detto, rispetto al *focus* dell'appello, incentrato solo su circostanze sopravvenute – rispetto ai



quali nulla aggiungono, nel suo interrogatorio dinanzi al P.M. TOTI avrebbe affrontato e spiegato compiutamente tutte le vicende oggetto del procedimento: sicché il primo giudice avrebbe omesso di considerare il valore intrinseco ed estrinseco sia di tale atto processuale, sia del preciso “impegno” di astenersi da condotte che la diversa lettura data nell’ambito di questo procedimento considera illecite o comunque non dovute contenuto nell’istanza di revoca della cautela sottoscritta dal medesimo indagato.

Ora, reputa il Tribunale che la “lettura” dell’interrogatorio di TOTI allegata in ottica difensiva non possa essere in alcun modo condivisa. Vi si coglie, è indubbio, lo sforzo dell’indagato di apparire pienamente trasparente e collaborativo con il P.M., ma alla resa dei conti sono le parole pronunciate – e non l’atteggiamento interiore del dichiarante – quelle con le quali occorre confrontarsi per verificare se le stesse siano idonee a integrare un *novum* idoneo a immutare quell’originario quadro cautelare di riferimento che nemmeno la difesa ha contestato *ab initio* essendosi limitata a reputarlo “cessato” o, al più, affievolito – e non già inesistente dalle origini – in forza del tenore dell’interrogatorio in questione.

Il lungo verbale delle dichiarazioni rese da TOTI nell’occasione è infarcito di “*non ricordo*”: un inciso che non brilla di certo per chiarezza e trasparenza. D’altronde, non può farsi a meno di constatare che la scelta di TOTI di sottoporsi a interrogatorio non sembra qualificabile, sul piano processuale, come una sorta di *beau geste* inteso ad alleggerire il peso delle investigazioni ancora in atto a carico suo e dei coindagati: sono sufficienti logica e buon senso, senza ricorrere alla giurisprudenza di legittimità, per affermare che il “peso”, a fini cautelari, delle ammissioni cui si sia determinato un indagato è per forza di cose inversamente proporzionale a quello delle acquisizioni probatorie allegate a suo carico nell’ordinanza cautelare; nel caso che ne occupa i pretesi accordi corruttivi – riguardo ai quali, per inciso, TOTI non ha formalmente contestato la sussistenza dei gravi indizi delineati a suo carico: e di ciò deve tenersi conto per “interpretare” le sue dichiarazioni – non scaturiscono da “soffiate” di taluno o da dichiarazioni più o meno convergenti di coindagati in procedimento connesso o da persone informate sui fatti della cui attendibilità intrinseca ed estrinseca la difesa ben potrebbe discettare con ogni legittimità, bensì da puntuali intercettazioni ambientali e telefoniche che hanno cristallizzato i contorni delle accuse al punto da essere evocate anche nella formulazione dei relativi capi. C’era molto poco da ammettere, insomma, di fronte a captazioni che restituiscono il quadro di un pubblico amministratore di rango apicale che, nel sollecitare costantemente finanziamenti per il proprio comitato elettorale, conversa amabilmente con gli stessi “finanziatori” di pratiche amministrative di loro interesse per le quali si impegna a “intervenire” presso le sedi competenti.

Sul punto la difesa ha introdotto uno specioso “distinguo” tra ammissioni “*in fatto*” e “*in diritto*”: TOTI avrebbe reso solo le prime astenendosi, nell’esercizio del proprio diritto di difesa, dal determinarsi alle seconde; e a tale proposito ha qualificato come una sorta di abuso pretendere di subordinare la ritenuta cessazione delle esigenze cautelari alla confessione del reato, laddove – per quanto s’è detto in premessa – nessuno ha preteso confessioni di sorta: è piuttosto la difesa, gravata dall’onere di introdurre un *novum* di rilievo che sia idoneo a immutare il quadro cautelare di riferimento, a qualificare come “ammissioni” dichiarazioni che non lo sono neanche in minima parte, per il semplice fatto che TOTI ha ammesso solo ciò



che era già stato ampiamente registrato dalle intercettazioni in atto all'epoca delle indagini. È quasi paradossale, d'altronde, che la difesa rivendichi il diritto dell'indagato di ammettere solo "il fatto" e non "il diritto", quasi che la qualificazione giuridica delle condotte integranti estremi di reato sia appannaggio dell'indagato. Si pensi, solo a titolo di esempio, a taluno che confessi di essersi impossessato di una cosa altrui ma pretenda che non si tratti di un furto, ovvero di taluno che confessi di avere ricevuto un bene nella consapevolezza della relativa natura furtiva ma si ostini a escludere che la condotta debba essere qualificata in termini di ricettazione.

Un reato peculiare quale la corruzione del pubblico ufficiale, in sintesi, non è compatibile con ammissioni "in fatto" e non anche "in diritto": escluso in radice – eticamente, ancor prima che sul piano normativo – che l'indagato sia gravato da un qualsivoglia "onere" di confessare per vedere attenuato il trattamento cautelare disposto a suo carico, pare di tutta evidenza che, ove decida *sua sponte* di ammettere i fatti, debba farlo nella loro compiutezza, senza avventurarsi in sottili distinzioni che, proprio in materia di corruzione, risultano quasi sofistiche. Ed invero, l'*in sè* di quel delitto è l'accordo corruttivo: e allora risultano del tutto prive di rilievo ammissioni incentrate soltanto sulla ricezione di utilità che, peraltro, vengono imputate da TOTI alla legittima finalità di finanziare il suo movimento politico; si tratta di dazioni che, oltre a essere state per lo più regolarmente registrate – ma non nella loro totalità: si pensi a quelle correlate alla condotta delittuosa sottesa al capo sub R) –, risultano cristallizzate nelle intercettazioni che gli sono state puntualmente contestate e la cui portata, non pare a caso, egli ha cercato in ogni modo di sminuire, nell'esercizio – beninteso – del suo più che legittimo diritto di difesa. È l'accordo corruttivo il fulcro dei due capi d'accusa: ma TOTI – coerentemente, dal suo punto di vista – ha negato in radice di avere mai concordato con i coindagati la promessa o l'erogazione di quelle utilità condizionandole all'esercizio delle proprie funzioni e dei propri poteri ovvero al compimento di atti contrari ai propri doveri d'ufficio.

E allora non può che prendersi atto che TOTI non ha ammesso nulla di rilevante nell'economia del procedimento; e se è così, non è certo nel suo interrogatorio che può individuarsi il *novum* sostanziale necessario per inficiare il quadro cautelare sotteso all'ordinanza applicativa della custodia domestica.

L'assoluta irrilevanza del suo interrogatorio traspare a chiare lettere anche dal raffronto tra le giustificazioni elusive fornite alle domande più incisive del P.M. – quelle corroborate da evidenze desunte da conversazioni captate – e i tanti "*non ricordo*" di cui è disseminato il relativo verbale, da un lato, e la memoria a sua firma depositata nella stessa giornata del 23 maggio u.s., dall'altro: nel corpo di quest'ultima TOTI ha rivendicato la propria costante dedizione all'interesse pubblico e il suo asservimento soltanto a quest'ultimo, ritagliandosi un ruolo di "mediatore" dei vari interessi contrapposti al fine di evitare che lotte intestine potessero turbare i delicati equilibri del Porto di Genova; in nessuna delle conversazioni intercettate, tuttavia, compare anche solo un cenno di sfuggita all'una o all'altro nel mentre intrattiene rapporti con gli Spinelli e con Moncada. Sarebbe stato un riscontro di tutto rilievo se TOTI, ad esempio, nelle conversazioni intercettate – che restituiscono l'immagine icastica delle vere modalità comportamentali dell'indagato, al di là delle asserzioni di principio che si leggono nella memoria depositata il 23 maggio u.s. – avesse detto esplicitamente a Spinelli che doveva "rallentare" la sua pratica relativa al Terminal Rinfuse perché c'era da tutelare l'interesse pubblico, oppure se avesse anche



solo riservato un minimo cenno ad Aponte quale soggetto delle cui pretese avrebbe dovuto tenere conto nel tentativo di “mediare” ai fini del migliore perseguimento dell’interesse dell’intero Porto di Genova: ma v’è un desolante silenzio sul punto, dovendosi solo registrare la secca alternanza fra solleciti di finanziamenti rivolti da TOTI a Spinelli e le istanze di quest’ultimo intese a soddisfare i propri interessi personali.

Il punto cruciale, dunque, non è la contestazione del “sistema” delineato dal primo giudice riguardo a TOTI nell’ordinanza impugnata. L’indagato “s’è mosso” con Spinelli e con Moncada non già come la figura ideale di pubblico amministratore che ha voluto delineare per sé nella memoria, ma quasi come l’amministratore di una società privata che concordi con taluni azionisti “di riferimento” le linee strategiche della propria azione gestionale. Non mancano, nella stessa memoria appena citata, talune recise affermazioni che risultano apertamente smentite dagli esiti delle medesime intercettazioni che sono state contestate a TOTI nel corso del lungo interrogatorio: ad esempio, vi ha scritto che Spinelli ha chiesto di lasciare i cellulari fuori dalla sala interna dello yacht in occasione delle note riunioni *«perché temeva di essere spiato da concorrenti ai quali non voleva far conoscere i propri piani di impresa che discuteva con le istituzioni»*, ma di tale timore non v’è la benché minima traccia nelle numerose conversazioni carpite come in atti; mette conto di rilevare, peraltro, che da tale frase si evince proprio la conferma di uno degli elementi allegati a fondamento delle accuse, e cioè che Spinelli discuteva con le istituzioni i “*propri piani di impresa*”: dunque non era TOTI, come pure ha proclamato nella memoria, a delineare i propri piani e a discuterli mediando con i vari operatori del settore, ma era Spinelli a discutere i “propri” piani d’impresa con il Presidente della Regione nel mentre questi gli sollecitava finanziamenti per il proprio movimento politico²; lo stesso Spinelli che TOTI, per inciso, ha definito nell’interrogatorio come *“uno che tutte le volte ti ricorda se puoi fare qualcosa per lui”*³: un profilo di “attore portuale” che pure avrebbe dovuto indurre a ben altri atteggiamenti di distacco chi abbia mai avuto in animo di coltivare una proficua “mediazione” fra tutte le parti in casa, il cui presupposto fondante è un’equidistanza di cui non compare traccia nelle conversazioni captate.

La stessa memoria difensiva depositata in sede di interrogatorio dinanzi al P.M. contiene, peraltro, anche alcune contraddizioni intrinseche rispetto alle dichiarazioni asseritamente “ammissive” contestualmente rese da TOTI: ha scritto che l’appuntamento fissato per il 30 settembre 2021 con Spinelli – data in cui la pratica della Terminal Rinfuse sarebbe stata trattata dal Comitato dell’Autorità Portuale di Genova – non aveva nulla a che vedere con il finanziamento che Spinelli, fino al precedente 28 settembre, aveva soltanto promesso ma non erogato in quanto, a suo dire, considerava già avvenuto il finanziamento a seguito del mero invio a Spinelli, da parte della propria segretaria, dei moduli necessari a quel fine; ma di lì a breve, però, è stata captata la frase con cui aggiunge a Spinelli: *«...però ti devo venire a trovare, che qua se no finiscono le elezioni»*, spiegando che voleva verificare se effettivamente il finanziamento fosse stato materialmente erogato. Ancora una volta,

² Valga per tutti l’inciso del 17/9/2021, quando TOTI dice a Spinelli: *«il 29 va la tua roba...ricordati che io sto aspettando anche una mano»*; v. *supra*, pag. 4.

³ V. *supra*, *ibidem*.



insomma, si intravede una scissione tra “fatto” e “diritto”, tra materiale percezione del denaro e giuridico disbrigo della relativa pratica: ma è fin troppo chiaro che l’invio dei documenti per l’erogazione del finanziamento non lo rassicurava di certo ai fini della materiale percezione del medesimo, per cui TOTI sollecita a Spinelli un ulteriore incontro a breve, da tenersi prima delle elezioni⁴.

Stride, da ultimo, il rivendicato atteggiamento collaborativo di TOTI delineato per lui dal difensore con il tenore oscuro, e tutt’altro che improntato a “trasparenza e consapevolezza”, all’inciso concernente il “*resto, da dire a voce*” che l’indagato evoca parlando al telefono con la segretaria Mirafiori in data 1° settembre 2021: nell’interrogatorio l’appellante ha dichiarato che si trattava solo di un modo per chiudere la telefonata, mentre nella memoria la circostanza è rimasta del tutto inspiegata; solo in un successivo passaggio della memoria TOTI scrive che “*il resto*”, nel linguaggio di Spinelli, tende a diversificare fonti e modalità di finanziamento tutte ufficiali, ma non ha chiarito cosa significasse per lui – e non per Spinelli – l’allusione al “*resto*” che ha rivolto alla propria segretaria, lasciando un’ulteriore ombra sul tenore delle proprie dichiarazioni che non risultano per nulla “ammissive”.

Deve allora escludersi, per chiudere sul punto, che l’interrogatorio reso da TOTI dinanzi al P.M. il 23 maggio u.s. abbia integrato un *novum* di rilievo sul piano cautelare: sicché non v’è altro con cui confrontarsi per sostenere una persistenza dell’esigenza specialpreventiva che non necessita, per quanto si è premesso, di quotidiane riaffermazioni dopo la relativa attestazione all’atto di applicazione della misura custodiale in atto: è la relativa cessazione o attenuazione che necessitano di elementi di novità da allegarsi a cura dell’interessato e che non sono di certo ravvisabili in un interrogatorio che, per quanto s’è evidenziato, non reca il benché minimo spunto ammissivo – anzi, ne reca molteplici di aperta contestazione dei gravi indizi, per quanto la difesa non ne abbia fatto oggetto di un formale motivo di appello – e non può, pertanto, essere valutato ai fini che ne occupano.

In un simile contesto, lo stesso “impegno” ad astenersi da condotte analoghe – formulato da TOTI in seno all’originaria istanza *de libertate* sottoscritta anche da lui – suona come una sterile presa d’atto della fondatezza di accuse che pure non si è voluto, nell’esercizio delle proprie prerogative difensive, ammettere nel corso dell’interrogatorio. V’è un’insolubile contraddizione, insomma, tra la professata “consapevolezza” di TOTI e il suo atteggiamento di rivendicazione di aver agito sempre nell’interesse pubblico: o si sostiene con vigore quest’ultimo, e allora non si vede – se non in un’ottica strumentale – perché ci si debba coartare fino a promettere di non agire più con modalità di cui si continua a rivendicare legittimità e correttezza; oppure si è capito di avere agito illecitamente, e allora non si vede – se non in un’ottica strumentale – come si possa affermare, nell’“ammettere” la materialità dei fatti, che questi non integrano i reati oggetto delle accuse. *Tertium non datur*, quand’anche nell’accezione più ampia che si intenda conferire all’esercizio del diritto di difesa dell’indagato.

L’atto d’appello, peraltro, si intrattiene – così come l’originaria istanza *de libertate* – anche sulla pretesa assenza di “pericolosità” di TOTI che varrebbe ad escludere la persistenza dell’evidenziato rischio di una sua reiterazione di reati della medesima indole: ma si tratta, all’evidenza, di un presupposto “genetico” della misura

⁴ V. *supra*, pag. 5.



che avrebbe dovuto essere contestato in quanto tale, e non già a seguito del preteso *novum* costituito da un interrogatorio e da un “impegno” a non reiterare condotte analoghe che s’è già visto essere non rilevanti sul piano cautelare.

In ogni caso, ad avviso del Tribunale il giudizio di pericolosità richiesto ai fini che ne occupano dev’essere concretamente “tarato” – in forza della consolidata giurisprudenza di legittimità – sulla tipologia dei reati per i quali si proceda: altro è la pericolosità di chi sia dedito allo spaccio di stupefacenti o alla consumazione di rapine, altro è quella di chi manifesti una notevole dimestichezza con comportamenti di tipo corruttivo quali sono quelli sottesi alle accuse mosse a TOTI il quale, per inciso, non ha inteso contestarne esplicitamente la fondatezza sotto il profilo della gravità indiziaria. Occorre essere estremamente espliciti al riguardo: se è stato necessario per l’indagato – come questi sembra aver ammesso – “farsi spiegare” dagli inquirenti che è vietato scambiare la promessa o l’accettazione di utilità di qualsiasi tipo con “favori” elargiti nell’esercizio discrezionale della propria funzione pubblica e dei poteri ad essa correlati, continua indubbiamente a sussistere il concreto e attuale pericolo che egli commetta altri fatti di analoga indole nella convinzione di operare legittimamente, anche a prescindere dall’imminente svolgimento di consultazioni elettorali di sorta: ad esempio, inducendo taluno – con abuso dei propri poteri e della qualità di pubblico ufficiale – a dargli o a promettergli nuove utilità per finanziare il proprio movimento politico (il che integrerebbe una condotta di induzione indebita *ex art. 319-quater c.p.*), adoperandosi per favorire un proprio “grande elettore” che partecipi a una gara ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione di un appalto per opere pubbliche (il che integrerebbe una condotta di turbativa d’asta) e così via, adducendo la medesima “buona fede” dalla quale ha candidamente ammesso di essere stato sostenuto quando ha ripetutamente accettato da Spinelli, e da Moncada in un’occasione, l’erogazione di finanziamenti destinati alla sua attività politica. Né può ipotizzarsi che TOTI, conformemente all’assunto “impegno”, si faccia spiegare ogni volta dagli inquirenti cosa sia lecito e cosa non lo sia, visto che s’è impegnato ad *astenersi da condotte che la diversa lettura data nell’ambito di questo procedimento considera illecite o comunque non dovute*: come se possa ipotizzarsi che l’appellante, nel dubbio – perfettamente legittimo, alla luce della sua posizione processuale – circa la potenziale valenza penalmente illecita delle sue future condotte, si rivolga in anticipo agli inquirenti per ottenerne una sorta di preventivo avallo e porsi, in tal modo, al riparo da potenziali pregiudizi penali.

In realtà, che pubblico ufficiale e amministrato non debbano scambiarsi reciproche utilità è un postulato che sembra fondarsi sul diritto naturale, ancor prima che su quello positivo: se è pacifico che sollecitare finanziamenti a un movimento politico integri un comportamento del tutto lecito, è di palmare evidenza che concordarne l’erogazione in cambio di “favori” direttamente incidenti sulla posizione del finanziatore – come TOTI è gravemente indiziato di avere fatto con le condotte a lui preliminarmente contestate e che non risultano attinte, per una sua precisa scelta processuale, da esplicite censure difensive sotto il profilo di cui all’art. 273, co. 1°, c.p.p. – integra una forma di corruzione in quanto trasforma *ex se* la lecita contribuzione allo svolgimento di attività politica, non a caso configurata come un’erogazione “liberale” e dunque necessariamente non vincolata nei fini, nel “prezzo” per l’esercizio di poteri e funzioni del pubblico ufficiale o per il compimento da parte di quest’ultimo di atti contrari ai suoi doveri di ufficio. E’ altrettanto ovvio, di contro, che un soggetto determinatosi a finanziare un movimento politico si attenda



da quest'ultimo un atteggiamento quanto meno consono alle proprie aspettative: ma un conto è "appoggiare" la strategia politica di un movimento sotto il profilo delle scelte generali con cui questo intenda perseguire pubbliche finalità reputate conformi ai propri orientamenti ideologici e alle proprie attese, tutt'altro è "pagare", sotto forma di finanziamenti pur formalmente leciti, i concretissimi favori materialmente concordati con il pubblico ufficiale destinatario di quelle erogazioni di denaro, quand'anche poi non distratte per il proprio tornaconto personale ma utilizzate a sostegno del medesimo movimento politico di riferimento.

Ed allora, se TOTI ha dato prova di non essere stato a parte di questi principi – benché piuttosto lineari – per averli compresi, a quanto ha dichiarato, soltanto a seguito della vicenda cautelare che gli è occorsa, pare indubbio che ne persista la peculiare "pericolosità" riferita al rischio che reiteri la consumazione di delitti di analoga indole sulla scorta della medesima personalissima "convinzione" – di certo non superabile *jussu judicis* – di agire per il bene comune che ha allegato a fondamento delle condotte sottese alla cautela in atto.

2) La persistenza dell'esigenza di natura probatoria

Riguardo al delineato pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, va detto la difesa di TOTI non ha inteso contestare *ab initio* neanche tale presupposto della cautela, tanto da spingersi ad affermare che la stessa constatazione in fatto che questi ha atteso, prima di chiedere la revoca della cautela a tale proposito, un significativo lasso temporale in attesa che venissero interrogati gli indagati e sentiti molti sommari informatori è significativa della volontà – esattamente contraria a quella postulata dal primo giudice – di astenersi da ogni condotta idonea a inquinare il quadro probatorio in via di formazione. Tale affermazione sembra implicare *ex se* che l'indagato non abbia inteso disconoscere, con l'originaria istanza *de libertate* e con l'atto d'appello, che l'esigenza cautelare in parola è stata fondatamente configurata *ab initio* nei suoi confronti: il progredire delle indagini – con gli sviluppi consentiti dalle numerose acquisizioni istruttorie frattanto effettuate – dovrebbe averne comportato, tuttavia, la sopravvenuta cessazione.

Nondimeno, la difesa ha reiterato in appello alcuni spunti già contenuti nell'originaria istanza *ex art. 299 c.p.p.* oggettivamente intesi a censurare taluni elementi sui quali riposa l'affermazione, resa dal primo giudice nell'ordinanza applicativa della misura in atto, della sussistenza del *periculum libertatis* in esame, sicché è dovuta una valutazione del Tribunale anche a tale riguardo per quanto l'"acquiescenza" sul punto a tutt'oggi manifestata, nei fatti, dall'appellante consenta soltanto di affermarne la sopravvenuta cessazione e non anche l'inesistenza *ab origine*.

Deve convenirsi in proposito che sono stati allegati in ottica accusatoria elementi di spregiudicatezza e disinvoltura da parte di TOTI – i "comportamenti elusivi" consistiti nella scelta di luoghi riservati per gli incontri con coindagati o nel lasciare i cellulari all'esterno dello yacht sul quale sono avvenuti taluni incontri con Aldo Spinelli (condotta che peraltro, almeno inizialmente, non è addebitabile anche allo stesso TOTI, com'è dimostrato dalle conversazioni frattanto captate grazie al fatto che egli teneva il proprio cellulare con sé) – che paiono attinenti alle modalità esecutive dei fatti illeciti oggetto delle accuse e non alla specifica esigenza di tutela



della prova prevista dall'art. 274, lett. a), c.p.p. Non sembra particolarmente pregnante, sotto il profilo in esame, che i coindagati si appartassero per mettere a punto intese di natura delittuosa, posto che si tratta di un atteggiamento del tutto coerente con la consapevolezza dell'oggetto tutt'altro che lecito di quei conciliaboli; desumerne un pericolo per la genuinità della prova sembra eccessivo, tenuto conto che la suddetta disposizione postula al riguardo la sussistenza di specifiche e inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si proceda (non ad altri, in linea ipotetica: sicché non rileva che si stiano eventualmente approfondendo altri temi di indagine), in relazione a situazioni di concreto e attuale pericolo per l'acquisizione e la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio.

Ora, il riferimento al "provvedimento" attiene chiaramente soltanto a quello impositivo della misura cautelare che però, nel caso di specie, non è stato fatto segno di istanza di riesame, sicché non pare consentito rilevarne 'ora per allora' eventuali lacune sotto il profilo in esame che nemmeno sono state espressamente sollecitate dal difensore dell'indagato. Il punto cruciale è che sono intanto decorsi circa due mesi dall'applicazione della custodia domestica e di certo, nel frattempo, le acquisizioni istruttorie si sono notevolmente incrementate; non si vede, allora, quali concrete circostanze giustifichino ulteriormente, ad oggi, la configurazione di un rischio cautelare sostanzialmente fondato soltanto sul ruolo apicale svolto dal Presidente della Regione in seno a tale istituzione pubblica e sulla potenziale "influenza" o pressione da lui esercitabile per ciò solo nei confronti di altri soggetti che vi lavorano e che devono ancora essere sentiti dagli inquirenti: pare di tutta evidenza, per vero, che si tratti di elementi privi della concretezza e dell'attualità richieste per delineare la persistenza di *pericula* inerenti all'acquisizione e alla genuinità della prova, *a fortiori* ove si consideri che ci si trova a meno di un mese dalla cessazione del termine massimo di novanta giorni comunque previsto dall'art. 301, comma 2-ter, c.p.p. previsto, previa la valutazione delle ragioni che ne hanno impedito un più celere svolgimento, per l'espletamento delle indagini "a rischio". E' pur vero che tale disposizione si riferisce, nella lettura che ne ha fornito la giurisprudenza di legittimità, ai casi di applicazione di misure cautelari disposte esclusivamente a fronte di un'esigenza di natura probatoria, laddove nel caso di specie persiste anche quella specialpreventiva della quale s'è dato conto poc'anzi: ma la circostanza che ricorre tale seconda ipotesi non consente, ovviamente, di protrarre *sine die* l'incidenza sul trattamento cautelare in atto a carico di TOTI di una concorrente esigenza probatoria destinata comunque a trovare la sua naturale cessazione, sotto quello specifico profilo, allo scadere di tre mesi dall'applicazione della misura in atto.

Nemmeno pare, peraltro, che il P.M. abbia allegato in questa sede concreti comportamenti dell'indagato – realizzati nell'imminenza della sua cattura o subito dopo tale evento – in qualche modo idonei a configurare il concreto rischio che egli si attivi per alterare qualche residuo elemento di prova che dev'essere ancora assicurato agli atti o per intervenire su taluno dei soggetti da escutere per condizionarne le dichiarazioni: tutti gli elementi allegati anche *ex novo* dal P.M. – ivi compreso il prospettato "confinamento" di due cellulari nella tasca di una giacca appoggiata su una sedia posta a una certa distanza in occasione dell'incontro con Signorini riflesso nella nota della p.g. riversata in atti – attengono comunque alle



callide modalità con le quali si assume che si siano verificati gli incontri finalizzati al perfezionamento di intese illecite e rilevano, semmai, sul diverso piano dell'esigenza specialpreventiva che s'è già detto essere ben persistente, in difetto di *nova* di rilievo: ma l'indubbia spregiudicatezza nel commettere reati non lascia presumere *ex se*, come sembra postulare il P.M., la persistenza anche del concreto rischio che l'indagato sia disposto a inquinare le prove pur dopo che l'illecito sia stato ormai scoperto, come si pretende possa ancora accadere per mano di TOTI nel caso in esame.

Deve pertanto ritenersi incidentalmente cessato, per quanto ne manchi ogni concreto riflesso nell'odierna decisione a fronte della restante esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p., il rischio di un inquinamento probatorio da parte dell'odierno appellante.

3) L'incidenza della misura sull'ufficio elettivo ricoperto da TOTI

Da ultimo, la difesa dell'appellante ha evidenziato che la protrazione della misura custodiale in atto nei confronti di TOTI potrebbe incidere negativamente sull'ufficio elettivo da questi ricoperto in forza di mandato popolare elettivo: nel senso che tenerlo ancora agli arresti domiciliari significherebbe, di fatto, "indurlo" alle dimissioni in quanto, ove egli declinasse quello stesso ufficio pubblico dal quale discendono poteri e funzioni che si assume in ottica accusatoria egli abbia messo al servizio di interessi privati dietro la corresponsione di utilità, dovrebbe discenderne *ex se* la sopravvenuta cessazione *ipso facto* delle condizioni indispensabili per la paventata reiterazione di reati della medesima indole.

Reputa al riguardo il Tribunale, tuttavia, che non si intravede nemmeno in filigrana l'indebita – e inconcepibile, perché decisamente *extra ordinem* – "pressione" su TOTI affinché, come adombrato dalla difesa, "si decida" a rinunciare all'incarico istituzionale del quale è tuttora insignito: s'è dato conto a suo tempo, invero, delle ragioni per le quali va considerato persistente il rischio di reiterazione dei reati delineati a suo carico; e tanto basta a giustificare la protrazione della misura custodiale in atto, posto che ogni diversa misura coercitiva risulterebbe ovviamente inidonea a prevenire il reiterarsi di incontri finalizzati a concertare intese illecite analoghe a quelle che sono emerse ad oggi dagli atti del procedimento.

Quanto all'incidenza della misura in atto sul ruolo dell'indagato di Presidente della regione Liguria, il divieto di applicazione delle misure interdittive evocato dalla difesa a mente dell'art. 289, co. 3°, c.p.p. pare concernere direttamente la sua sola rappresentanza "politica", cioè la titolarità del mandato a delineare le scelte generali e gli obiettivi strategici cui conformare l'attività di un ente territoriale rispetto alla cui concreta gestione le pubbliche funzioni tecnico-amministrative a quella correlate non paiono costituire l'immediato oggetto dell'investitura elettiva, ma soltanto lo strumento accessorio finalizzato a esercitarla sul piano esecutivo.

In altri termini, il mandato popolare conferisce all'eletto la rappresentanza degli elettori e solo di riflesso i pubblici poteri e le pubbliche funzioni a quella connessi. Sembra chiara, allora, la *ratio* della suddetta disposizione processuale: si vuole evitare che, di fronte a una vicenda cautelare compatibile con la più lieve misura interdittiva della sospensione da un pubblico ufficio – quale non è certo quella in esame, per la gravità e la reiterazione nel tempo degli illeciti oggetto delle accuse



mosse a TOTI –, tale provvedimento cautelare vada a incidere, vanificandola, sulla volontà popolare manifestatasi con l'elezione diretta del soggetto indagato.

Nell'atto d'appello, nondimeno, si valorizza fin troppo la portata di tale norma quando si afferma che dovrebbe trarsene un'indicazione di principio da estendersi all'applicazione di ogni misura cautelare coercitiva: nel senso che i motivi di tutela afferenti al processo penale dovrebbero essere valutati congiuntamente a quelli derivanti dal mandato popolare. Estremizzando tale posizione con riferimento al caso che ne occupa, la difesa sembra prospettare – anche in forza del parere allegato alla memoria depositata il 5 luglio u.s. – che l'amministratore di un ente territoriale possa considerarsi sottratto *ex lege* all'applicazione di misure custodiali di sorta, ove lo richiedano esigenze di buon andamento della P.A., per la sola investitura popolare che egli abbia ricevuto in sede elettorale, quale che sia la gravità del delitto di cui sia chiamato a rispondere; una sorta di "statuto speciale cautelare" di cui un pubblico amministratore dovrebbe fruire per il solo fatto di essere stato attinto da un mandato elettivo di diretta derivazione popolare, in aperta violazione del principio costituzionale per il quale tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge.

Ritornando al disposto di cui all'art. 289, co. 3°, c.p.p., sebbene debba darsi atto che effettivamente la menzione della norma in quei termini da parte del primo giudice possa dare adito a una lettura *prima facie* equivoca del provvedimento impositivo della cautela in atto e di quello qui gravato che lo richiama, è il caso di rimarcare che è stata disposta a carico dell'indagato una misura cautelare di natura custodiale soltanto perché, evidentemente, quella interdittiva sarebbe stata inadeguata per difetto quand'anche concretamente applicabile al titolare di un pubblico ufficio derivante dalla diretta investitura popolare. In realtà, a stretto rigore di logica, quell'inciso costituisce una sorta di *obiter dictum* dal valore puramente descrittivo dei principi operanti al riguardo in materia cautelare: non è lecito dubitare, invero, che se realmente gli arresti domiciliari fossero stati applicati a TOTI in violazione del principio di proporzione e con un'indebita estensione della loro area di operatività a motivo della particolare preclusione delle misure interdittive posta dall'art. 289, co. 3°, c.p.p., la sua difesa non avrebbe mancato di farlo rilevare nell'immediatezza con un'istanza di riesame o con una ben più tempestiva istanza ex art. 299 c.p.p. intesa alla subitanea riforma di quel trattamento cautelare reputato addirittura illegale per difetto di "tipicità".

Quanto alla necessaria valutazione contestuale degli altri beni, di rango costituzionale, che vengono in rilievo qualora a essere attinto da una misura cautelare sia un pubblico ufficiale che ricopra una carica elettiva di diretta investitura popolare, se è vero che non se ne rinviene traccia nell'ordinanza impugnata, è anche vero che lo scrutinio che ne viene richiesto in questa sede di appello non conduce a soluzioni difformi rispetto a quella adottata dal giudice di prime cure: quest'ultimo ha bene posto in rilievo l'allarmante gravità dei fatti oggetto delle accuse mosse a TOTI, che non sembrano risolversi in un illecito formale di poco momento ma attengono proprio al buon andamento dell'azione amministrativa che pure si sollecita di prendere in considerazione nel momento in cui si chiede di revocare o attenuare la misura custodiale in atto in nome della relativa tutela.

Le accuse di corruzione mosse a TOTI – e sorrette da gravi indizi che questi non ha inteso contestare – non concernono un illecito di natura veniale ove rapportate alle pubbliche funzioni di natura elettiva dal medesimo ricoperte, ma



integrano un *vulnus* tra i più gravi che possano essere inferti al buon andamento dell'azione amministrativa, allo stesso rispetto della volontà popolare e ai diritti dei terzi; non si vede, allora, quale diversa accusa – stando alla tesi sostenuta dalla difesa con il sostegno del parere tecnico versato in atti – possa mai giustificare l'applicazione di una misura di natura custodiale nei confronti del titolare di una carica elettiva, se è vero che postulare l'esigenza, di rango costituzionale, di realizzare un bilanciamento con i suddetti interessi di pari rilievo perfino di fronte a una duplice accusa di corruzione – una delle quali riflettenti un reato continuato protrattosi per circa due anni – significa solo teorizzare nei fatti, come appena rimarcato, una sorta di “immunità cautelare” per chi rivesta cariche di diretta investitura popolare della quale non si rinviene traccia nell'ordinamento. Né risulta chiaro quale possa essere la “*durata strettamente indispensabile della misura cautelare*” in un caso quale quello che ne occupa nella lettura apprestata ai diversi interessi in gioco dalla Suprema Consulta con la menzionata sentenza n. 206/1999⁵: in difetto di una previsione normativa *ad hoc*, non si intravede allo scadere di quale termine – diverso da quello fissato dalla legge per ciascuna fase a norma dell'art. 303 c.p.p. – dovrebbe reputarsi “ingiustificato” il sacrificio dei diritti del singolo che solo mediatamente scaturisce da un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, essendo in realtà eziologicamente ricollegabile alla consumazione di condotte che, per inciso, nel caso di specie l'indagato riferisce di aver integralmente ammesso sul piano fattuale, pur negandone la rilevanza su quello giuridico.

Una volta chiarito, giusta quanto esposto in nota, che il vigente ordinamento non contempla affatto – ad onta dell'avversa allegazione difensiva formulata a pag. 6 della citata memoria depositata il 5 luglio u.s. – un “*principio costituzionale secondo il quale per limitare l'esercizio di una funzione elettiva solo una sentenza può disporre*”, deve inferirsene che un cittadino investito di una carica elettiva di diretta

⁵ Per inciso, non può mancarsi di rilevare – ad onta dell'autorevolezza del parere tecnico allegato dalla difesa – che la menzionata sentenza della Corte Costituzionale ineriva a un caso giudiziario avente a oggetto una misura cautelare di tipo amministrativo – l'immediata sospensione dall'amministrazione di appartenenza per il dipendente della P.A. che abbia riportato condanna anche non definitiva per il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p., o che sia stato rinviato a giudizio per determinati delitti, o che sia stato assoggettato a una misura di prevenzione, anche non definitiva, perché indiziato di appartenere a un'associazione mafiosa – e non una misura cautelare coercitiva, comunque sorretta, è bene ribadirlo da gravi indizi di colpevolezza e da esigenze cautelari che non venivano affatto in rilievo nel caso esaminato dalla Suprema Consulta, relativo a una misura interinale amministrativa da applicarsi *ex lege* a fronte di determinati presupposti di tutt'altra consistenza.

In quella vicenda la Suprema Consulta, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale, ha stigmatizzato l'assenza di qualsivoglia indicazione circa la potenziale durata di siffatta sospensione, in ipotesi destinata a protrarsi *sine die* – a differenza, è il caso di rimarcarlo, delle misure cautelari personali – e ha ricondotto a legalità costituzionale la norma denunciata individuando un'interpretazione adeguatrice rispetto ai precetti costituzionali, costituita dalla previsione della cessazione *ipso jure* della sospensione dalla carica di natura elettiva a seguito di una pronuncia assolutoria anche non definitiva; si tratta, in definitiva, di un intervento inerente a un caso quanto mai distante, dunque, da quello devoluto alla cognizione di questo Tribunale, con il quale non presenta alcun profilo di analogia.

Analoga irrilevanza ai fini della decisione qui richiesta riveste anche l'altra pronuncia della Suprema Consulta menzionata nella memoria depositata il 5 luglio u.s., la n° 230/2021, inerente a un incidente di costituzionalità – anch'esso dichiarato infondato – relativo alla sospensione dalla carica elettiva prevista dalla c.d. “legge Severino”, a sua volta priva di ogni spunto di interesse, quand'anche per analogia, in materia di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di chi sia titolare di una carica elettiva di diretta investitura popolare.



investitura popolare è soggetto, ad oggi, all'applicazione di qualsivoglia misura cautelare – ad eccezione di quella interdittiva ex art. 289, co. 3°, c.p.p. – qualora sia gravemente indiziato di uno dei delitti contemplati dall'art. 280 c.p.p. e ricorra taluna delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 c.p.p.; opinare in termini diversi significa teorizzare per assurdo che, nel valutare l'operatività di una misura cautelare custodiale adottata nei confronti di un soggetto che rivesta tale peculiare qualità e che sia gravemente indiziato, ad esempio, di una concussione, di una rapina aggravata, di un omicidio, di una violenza sessuale o di un qualsiasi altro delitto di analoga gravità, il Tribunale per il riesame, adito in sede di appello cautelare, debba valutare, congiuntamente all'esigenza di tutelare la collettività dal rischio della relativa reiterazione da parte del cautelato, se il protrarsi della misura custodiale possa incidere sul buon andamento della P.A., sull'interesse dello stesso indagato al mantenimento della carica elettiva, sul rispetto della volontà popolare manifestata con la di lui elezione e addirittura sui diritti dei terzi coinvolti da eventuali dimissioni rese necessarie dalla di lui assenza non temporanea dal pubblico ufficio. Né vuole credersi che nell'impostazione difensiva – in seno alla quale, va ribadito ancora una volta, è mancata ogni esplicita contestazione del quadro gravemente indiziario – i delitti di corruzione del pubblico ufficiale debbano essere intesi quali reati “non gravi” sì da giustificare l'auspicato “bilanciamento” delle esigenze di natura cautelare con quelle, di certo recessive rispetto alla tutela della collettività, appena elencate e delineate dalla Suprema Consulta in margine a tutt'altre ipotesi di sospensione dalla carica elettiva adottate *ex lege* – e senza spazi discrezionali di sorta – in ambito amministrativo e non giudiziario.

A fronte di tali considerazioni, l'unico ambito in cui l'A.G. possa valutare – come auspicato dalla difesa di TOTI nell'atto d'appello – la persistente esigenza cautelare anche in funzione degli obblighi derivanti dal mandato popolare del quale l'indagato è stato investito, sì da comprimere il meno possibile i limiti in cui quest'ultimo possa essere esercitato, è quello di autorizzarne i contatti indispensabili a quei fini che risultino compatibili con la concreta natura della misura cautelare adottata nei di lui confronti: così come, ove sottoposto in ipotesi alla custodia carceraria, sarebbe stata favorevolmente valutata l'autorizzazione di permessi di colloquio a quei fini, deve considerarsi analogamente opportuna, proprio per le ragioni evidenziate dalla difesa, l'autorizzazione di contatti *de visu* muniti della medesima finalità in deroga al generale divieto di comunicare con soggetti estranei ai familiari conviventi impostogli ai sensi dell'art. 284, co. 2°, c.p.p.

Ne consegue che correttamente il primo giudice ha finora autorizzato TOTI, benché sottoposto agli arresti domiciliari con divieto di contatti con estranei, a intrattenere plurimi incontri dalla schietta finalità “politica”, trattandosi di tracciare le linee strategiche di indirizzo della vita gestionale della Regione Liguria e non ravvisandosi alcun *periculum* cautelare nel doveroso svolgimento da parte dell'odierno appellante di tale attività che integra lo specifico oggetto della tutela, invocata dalla difesa, della volontà popolare manifestatasi nel conferimento all'indagato di un mandato elettivo: il che depone, unitamente a quanto poc'anzi esposto, per l'infondatezza del motivo di appello incentrato sulla pretesa violazione del principio costituzionale e convenzionale sotteso alla *ratio* dell'art. 289, co. 3°, c.p. Ben altro è occuparsi delle concrete forme, e dei correlati contatti personali, con cui perseguire quegli obiettivi sul piano tecnico-amministrativo: un'attività che l'appellante ben potrebbe prostrarre ove la custodia domestica venisse sostituita, come



auspicato dalla difesa in via di subordine, con l'obbligo di dimorare sul territorio del Comune di residenza o con il divieto di dimorare sul territorio del Comune di Genova⁶.

È quest'ultima, invero, l'area cui inerisce la persistente pericolosità di TOTI, al quale – non a caso – viene contestato di avere scambiato utilità economiche con l'adozione di specifici provvedimenti amministrativi e non certo di avere adottato scelte “politiche” nella sua veste di Presidente della Regione. Pertanto, considerato che il divieto di cui all'art. 284, co, 2°, non è passibile di restrizioni a singole categorie di soggetti (ad esempio, ai soli “tecnici” regionali e non anche agli esponenti schiettamente “politici”), nemmeno il motivo di appello formulato in estremo subordine può trovare accoglimento, spettando piuttosto all'Autorità Giudiziaria competente vagliare di volta in volta le singole istanze di autorizzazione a incontri formulate nell'interesse di TOTI e valutarne la portata squisitamente “politica” e non anche tecnico-amministrativa: un settore operativo, quest'ultimo, nel cui alveo s'è detto che persiste la concreta probabilità che l'indagato reiteri condotte di analogo disvalore confidando nel malinteso senso di “tutela del bene pubblico” cui ha ammesso di essersi ispirato all'epoca dei fatti nei rapporti che ha intrattenuto con Spinelli e Moncada e che, sulla scorta di un quadro gravemente indiziario nemmeno formalmente contestato, ad oggi risultano correttamente qualificati in termini di corruzione.

In conclusione, l'appello dev'essere respinto, con l'accessoria condanna dell'indagato al pagamento delle spese di questo procedimento incidentale.

P. Q. M.

Visto l'art. 310 c.p.p.,

r i g e t t a

l'appello;

c o n d a n n a

l'indagato Giovanni TOTI al pagamento delle spese di questo procedimento incidentale;

m a n d a

alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Genova, 8 luglio 2024

TRIBUNALE di GENOVA
SEZIONE PER IL RIESAME
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
GENOVA, 11/7/24
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Stefano CERESIA

Il Presidente estensore

⁶ Nulla rileva al riguardo la circostanza, dedotta dalla difesa soltanto con la memoria depositata il 5 luglio u.s., che l'eventuale applicazione del divieto di dimorare nel capoluogo della Regione comporterebbe, per espressa disposizione normativa, la sospensione di TOTI dalla carica istituzionale giusta l'evocato art. 8 del D. Lgs. 235/2012: a ben guardare, si tratterebbe proprio di una di quelle ipotesi di sospensione “amministrativa” dalla carica elettiva oggetto delle censure della Suprema Consulta con le pronunce menzionate *supra* alla nota 5.